

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1766

EMENDAMENTI

da articolo 51
ad articolo 65

VOLUME 3

28 marzo 2020

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'art. 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis
(Operatività dei Confidi vigilati)

1. All'art. 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito con il seguente:
6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del presente decreto legislativo».

51.0.1

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

ARTICOLO 54

All'articolo 54, al comma 1, sostituire la lettera a. con il seguente periodo:

"a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto alla media trimestrale del dell'anno 2019 ovvero nel minor lasso di tempo inter-corrente tra la data della domanda e il 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;"

sostituire il comma 2 con il seguente: " 2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: "478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il

tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.".

e, al comma 4, sostituire le parole: " 400 milioni di euro per il 2020," con le seguenti: " 800 milioni di euro per il 2020,"

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.600 milioni"

54.1

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 54

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo 54, comma 1 lettera a) sopprimere le seguenti parole: "che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus"

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis All'onere derivante dal comma 1, lettere a) dell'articolo 56, valutato in 400 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

54.2

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 54

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), inserire in fine le seguenti parole: *“nonché ai lavoratori del settore privato delle attività sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 e 22 marzo 2020 e delle ordinanze regionali 22 marzo 2020”*.

54.3

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 54

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di "credito al consumo", rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio.»

54.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 54

DESSI, CROATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis) possono accedere al fondo di solidarietà coloro che abbiano in essere mutui da restituire alla data del 1° marzo 2020 di importo non superiore ai 500,000 euro»;

b) al comma 4, sostituire la parola: «400» con la seguente: «450»;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) ai sensi dell'articolo 126.».

54.5

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 54

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) il limite di importo erogato di 250.000 euro previsto dal requisito soggettivo di accesso al Fondo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riferito all'importo residuo del mutuo alla richiesta di sospensione di cui all'articolo 2, comma 476 della citata legge.».

54.6

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 54

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole «degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione» con le seguenti «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sugli importi dei ratei sospesi.».

54.7

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 54

All'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono altresì estese ai mutui richiesti per liquidità, ristrutturazioni edilizie o simili richiesti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103."

e, al comma 4, sostituire le parole: " 400 milioni di euro per il 2020," con le seguenti: " 800 milioni di euro per il 2020,"

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.600 milioni"

54.8

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 54

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTE LLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020.
2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto-legge 31 agosto, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 1, un contributo nella misura del 70 per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di sei mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio.
3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche da soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione e proprietà indivisa.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2/2

54.0.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 54

ENDRIZZI, GARRUTI, ACCOTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali", sono soppresse.».
2. I residui annuali non utilizzati del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al Fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della medesima legge.
3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 50 per cento dell'attivo di esercizio risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

54.0.2

A.S. 1766
EMENDAMENTO
Art. 54

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 54-bis

(Sospensione procedure esecutive prima casa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, emanato in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

54.0.3

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 54

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Ulteriori sospensione in materia di "prima casa")

1. Per i casi in cui il termine annuale di alienazione dell'immobile di cui all'articolo 1, comma 4-bis della Tariffa Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, risulti ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, detto termine di intende prorogato alla data del 17 marzo 2021.»

54.0.4

AS 1766
EMENDAMENTO

ART.55

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole “Qualora una società” inserire le seguenti “ o un libero professionista, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020,”.

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di ~~inserire~~ i liberi professionisti, con o senza dipendenti, tra i beneficiari di quanto previsto dall'art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese).

55.1

A.S.1766

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

ART. 55

All'articolo 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "credito d'imposta alla data della cessione", inserire il seguente periodo " ; interessi passivi e oneri finanziari assimilati non ancora computati in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione";
- b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera "c) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, relativi alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo."
- c) il comma 6, inserire il seguente comma "7. In caso di partecipazione al consolidato fiscale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora una società partecipante ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, è anche possibile trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti di cui al comma 1, diversi dalle eccedenze del rendimento nozionale, realizzati da altri soggetti partecipanti al consolidato, purché non anteriormente all'ingresso nel consolidato medesimo. Nel caso di cui al periodo precedente, il credito d'imposta può essere unicamente utilizzato, senza limiti d'importo, per la liquidazione dell'imposta di gruppo a norma dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

55.2

A. S. n. 1766

Art. 55

IL RELATORE

Al capoverso Art. 44-bis, comma 1, alinea, al sesto e al settimo periodo, dopo le parole: «data di» inserire le seguenti: «acquisto di».

55.3

A.S. 1766

PETRENGA

ART. 55

Al comma 1, capoverso "Art. 44-bis", aggiungere in fine il seguente comma:

"6-bis. Qualora un libero professionista iscritto nel rispettivo ordine professionale accerti una perdita su crediti maturati nell'anno 2020 per effetto della dichiarazione di crisi del proprio cliente, può trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate, con recupero delle imposte indirette."

55.4

A.S. 1766

MARTELLI

All'art.55

Al comma 4,

sopprimere le parole “o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”.

conseguentemente,

dopo il comma 4, inserire il seguente

4-bis. Si rinvia al 02/09/2020 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

55.5

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 55

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis
(Utilizzo delle perdite fiscali pregresse)

1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.
2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

2/2

55.0.1

A.S. 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 55

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 55-bis.

(Incentivo all'aggregazione tra banche di medie e piccole dimensioni e scissioni bancarie)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

5. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

55.0.2

EMENDAMENTO

ART.55

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"«Art.55-bis. (Imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

- a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

- a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
- b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

55.0.3

AS 1766
DE POLI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art.55-bis.

1. Al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di Commercio con sede legale nelle regioni di cui all'allegato n. 2 del D.p.c.m 1° marzo 2020.
2. Il Ministro dello Sviluppo economico, ripartisce, entro il 31 dicembre 2020, tra le Camere di commercio che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

55.0.4

EMENDAMENTO

ART.55

TIRABOSCHI, MOLES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.55-bis

1. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle Pmi, nell'anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i., la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui il credito emerge.".
2. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nella propria piattaforma, procedure semplificate per l'invio della dichiarazione di cui al comma 1».

55.0.5

EMENDAMENTO

ART. 55

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

1. Ai commi 2 e 6 bis dell'art. 1 Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge il 11 febbraio 2019, n. 12, le parole “inadempienze probabili” (UTP) sono sostituite da ‘default’ ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27.mo aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” della Banca d’Italia”, incluse le ‘sofferenze’, come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “scaduti” o “sconfinamenti.”.

2. All’art. 1 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge il 11 febbraio 2019, n. 12, al comma 6bis le parole “entro la data dell’11 febbraio 2019” sono sostituite da “entro la data del 1 marzo 2020”

55.0.6

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 55

MANCA, STEFANO, FERRARI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Articolo 55-bis.

(Esclusione segnalazione in CAI per assegni emessi senza provvista).

1. In relazione agli assegni emessi dai soggetti esercenti attività commerciali per le quali è stato disposto il periodo obbligatorio di chiusura, che riportino una scadenza del termine di presentazione del titolo dal 1° marzo al 31 maggio 2020, non si procede all'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386."

55.0.7

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 55

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50% del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.»

55.0.8

AS 1766

DE POLI

Art. 55

Aggiungere il seguente:

Art. 55- bis (Sospensione del pagamento delle utenze per le regioni dell'allegato 2 del DPCM 1 marzo 2020)

1. La sospensione dei pagamenti delle utenze previsto per i comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 è esteso anche alle regioni all'allegato 2 del medesimo DPCM

55.0.9

A.S. 1766
Emendamento
Articolo 55

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“Articolo 55-bis (Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola “diciotto” è sostituita dalla parola “trenta”.”

55.0.10

EMENDAMENTO

ART 55

FERRO, DAMIANI

Dopo l'art. 55 aggiungere il seguente:

Art. 55 bis.

1. per l'anno 2020, in considerazione dell'eccezionalità delle condizioni finanziarie connesse alla diffusione del fenomeno coronavirus, gli istituti di credito nella concessione di mutui, prestiti e qualsiasi tipo di finanziamento non tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating. Conseguentemente gli istituti di credito sono autorizzati a valutare i relativi crediti nella migliore categoria ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali richiesti per la stabilità del sistema bancario e non rispondono per il relativo rischio sotto il profilo civilistico e penale."

55.0.11

EMENDAMENTO

ART 55

FERRO, DAMIANI

Dopo l'art. 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55 bis.

1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino al gennaio 2020".

55.0.12

EMENDAMENTO

ART.55

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 55-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso."

55.0.13

AS 1766
Emendamento

Articolo 56

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di sostenere le attività professionali e imprenditoriali danneggiate dall'epidemia da COVID-19 i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, le imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno finanziario a professionisti, micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

56.1

EMENDAMENTO

Art. 56

FERRO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 per le imprese, come definite dal comma 5, sono stabilite in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art 106 del d.lgs n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia -le seguenti misure di sostegno finanziario:"

Motivazione: una riformulazione delle misure di sostegno per le attività imprenditoriali senza necessità di comunicazione.

56.2

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 56

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2 , dopo le parole "le attività" inserire le seguenti: professionali ed"

al comma 6 le parole: "con una dotazione di 1.730 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 2.000 milioni di euro,"

e, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti nonché ai professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'art. 101 T.fue."

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.730 milioni"

56.3

PETRENGA

ART. 56

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole “ attività imprenditoriali” inserire le parole “ e i liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020” e, dopo le parole “come definite al comma 5”, inserire le parole “e i liberi professionisti, come definiti al comma 5 bis”;
- b) al comma 3 , dopo le parole “ l’Impresa” inserire le parole “ o il libero professionista”;
- c) al comma 4, dopo le parole “le Imprese”, inserire le parole “ o i liberi professionisti”;
- d) dopo il comma 5, inserire il seguente: “5 bis : Ai fini del presente articolo, si intendono per liberi professionisti, i lavoratori autonomi aventi Partita Iva, iscritti nei rispettivi ordini professionali alla data del 23 febbraio 2020, aventi sede in Italia “.

56.4

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 56

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'art. 56 apportare le seguenti modifiche:

“a) al comma 2 sostituire le parole “danneggiate dall’epidemia di COVID-19 “con le seguenti: “, stante la crisi economica generata dall’epidemia di COVID-19”;

b) al comma 3 sopprimere le parole “in via temporanea” e “diretta”

c) Sopprimere il comma 4”

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis All'onere derivante dall'articolo 56, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

56.5

AS 1766
DE POLI

ART. 56

“All’articolo 56 comma 2 dopo le parole “dall’epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5” aggiungere “ e gli enti no profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l’attività dei servizi educativi per l’infanzia e scolastici di cui all’art 48 primo comma e delle scuole paritarie”.

56.6

A.S. 1766

Emendamento

Art. 56

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

All'articolo 56, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: << come definite dal comma 5 >> aggiungere le seguenti: << nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e i liberi professionisti,>>

b) al comma 2, alle lettere b) e c), le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: "28 febbraio 2021".

56.7

De Bertoldi

Art. 56

All'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la parola: “comma 5”, aggiungere il seguente periodo: “, nonché le *start up* innovative e incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative, che accedono in via prioritaria ai fini delle misure previste dal presente articolo“.
- b) il comma 5, è sostituito dal seguente:
5” Ai fini del presente articolo, s'intendono:
 - 1) per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;
 - 2) per *Start up* innovative e incubatore certificato, come definite ai sensi dell'articolo 25 del decreto – legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - 3) per Piccole e medie imprese innovative, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
- c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis “Con riferimento a quanto disposto dal precedente comma, per le operazioni di sostegno finanziario, le *start up* innovative, incubatore certificato e le piccole e medie imprese innovative, possono accedere alle condizioni previste dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, anche attraverso più operazioni fino alla concorrenza del tetto stabilito con priorità alle operazioni finalizzate alla ristrutturazione del debito per le Piccole e medie imprese e Startup Innovative che hanno subito perdite di fatturato.

56.8

A. S. n. 1766

Art. 56

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «se superiori» con le seguenti: «se successivi».

Al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «dagli intermediari» con le seguenti: «dai soggetti finanziatori» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «gli intermediari» con le seguenti: «i soggetti finanziatori».

Al comma 9, sostituire le parole: «in favore della banca» con le seguenti: «in favore del soggetto finanziatore».

56.9

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 56

RICHETTI

All'articolo 56,

al comma 2, lettera a), le parole "revocati" sono sostituite dalle parole "revocati, sospesi o formare oggetto di qualsiasi forma di interruzione dell'utilizzo contrattualmente prevista".

dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

2-bis: Le operazioni di finanziamento e ai pagamenti eseguiti in conformità al comma 2 non sono soggetti ad azione revocatoria e a tali operazioni e pagamenti si applica l'articolo 217-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

al comma 5, le parole "le microimprese e le piccole medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003", sono sostituite dalle parole "le imprese con meno di 500 dipendenti".

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato ad estendere le misure di sostegno al credito delle imprese non solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese, ma anche a tutte le imprese con meno di 500 dipendenti, che svolgono un ruolo fondamentale per la tenuta del sistema imprenditoriale italiano. Si prevede inoltre l'inapplicabilità dell'azione revocatoria e delle norme penali in materia di bancarotta alle operazioni e ai pagamenti effettuati in conformità alla norma.

56.10

S 1766

Emendamento

Articolo 56

DE BONIS

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: “fino al 30 settembre 2020” con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”;
- b) alla lettera b), sostituire le parole: “prima del 30 settembre 2020” con le seguenti: “prima del 31 dicembre 2020” e sostituire le parole: “sino al 30 settembre 2020” con le seguenti: “sino al 31 dicembre 2020”;
- c) alla lettera c), sostituire le parole: “prima del 30 settembre 2020” con le seguenti: “prima del 31 dicembre 2020” e sostituire le parole: “sino al 30 settembre 2020” con le seguenti: “sino al 31 dicembre 2020”.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56.11

AS 1766
Emendamento

Articolo 56

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lett. a) sostituire “fino al 30 settembre 2020” con “fino al 31 dicembre 2020”;*
- b) alla lett. b) sostituire “prima del 30 settembre 2020” con “prima del 31 dicembre 2020” e sostituire “sino al 30 settembre 2020” con “sino al 31 dicembre 2020”;*
- c) alla lettera c) sostituire “prima del 30 settembre 2020” con “prima del 31 dicembre 2020” e sostituire “sino al 30 settembre 2020” con “sino al 31 dicembre 2020”.*

56.12

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 56

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAL, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti «31 dicembre 2020»;

b) al comma 2, lettera c) dopo la parola «mutui» inserire le seguenti «,gli affitti di azienda»;

c) al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea sostituire le parole «1730 milioni di euro» con le seguenti «2400 milioni di euro»;

2) alla lettera c) dopo la parola «mutui» inserire le seguenti «,degli affitti di azienda»;

d) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 2.400.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.730.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 670.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla

56.13

1/2

presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

2/2

56.13

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 56

ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: “30 settembre 2020” con le seguenti: “31 dicembre 2020”;

b) al comma 3, sostituire le parole: “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con le seguenti: “di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese”;

d) al comma 5, dopo la parola “2003” aggiungere le seguenti: “e le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499”.

56.14

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 56

All'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, punto a) dopo le parole *"fino al 30 settembre 2020"* inserire le parole *"alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020."*

b) Inserire, infine, il seguente comma:

"13. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n.385 del 1° settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per ogni singola violazione accertata."

56.15

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Emendamento

Articolo 56

Al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sostituire le parole: “*30 settembre 2020*”, ovunque ricorrano, con le seguenti: «**28 febbraio 2021**».

56.16

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 56

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per le emissioni di assegni bancari di garanzia, sono sospesi gli adempimenti di versamento per difetto di provvista nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020. La sospensione non comporta le sanzioni amministrative accessorie previste dagli articoli 2,3, 5, 5-bis, 8 e 8-bis di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.».

56.17

AS 1766
Emendamento

Articolo 56

CONZATTI, NENCINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

1. *2-bis.* Per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, pure di propria iniziativa, per mutui e altri finanziamenti, anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, la sospensione del pagamento delle rate, o l'allungamento della scadenza dei finanziamenti per gli effetti indotti dalla diffusione del COVID – 19, su operazioni ammesse alle garanzie, pubbliche o private, la durata delle medesime viene automaticamente estesa.
2. *2-ter.* I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 31 ottobre 2020, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate o aventi sede principale o secondaria alla data del 1° gennaio 2020 in Italia.”
3. *2-quater.* Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

Al comma 4, sostituire le parole: alla data di pubblicazione del presente decreto con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2019.

56.18

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 56

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti titolari di partita IVA."

Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente: "Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 2.500.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.730.000.000 euro, ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 770.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

56.19

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 56

NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le misure di sostegno di cui al comma 2 sono estese anche agli Enti di Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 luglio 2017 n. 117.

MOTIVAZIONE

Estendere agli ETS la sospensione di mutui e finanziamenti e della garanzia del Fondo speciale.

56.20

AS 1766
Emendamento
Art. 56

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «di aver subito carenze di liquidità o una riduzione dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Le banche, gli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, non hanno alcun onere di verifica dell'autocertificazione presentata dalle imprese»;
- b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
"3-bis. La sospensione di cui al comma 2 non si computa alla durata del finanziamento previsto per l'accesso ai benefici di cui al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98."
- c) Al comma 5, dopo le parole "6 maggio 2003," aggiungere le seguenti: "e le grandi imprese come definite dall'art. 2, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successivi chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico,".
- d) al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola «nonché» sono aggiunte le seguenti: «, secondo il principio del silenzio assenso»;
- e) al comma 7, primo periodo, le parole «ha natura sussidiaria ed» sono soppresse.
- f) Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 56-bis
(Sospensione procedure esecutive aziende)
1. Al fine di sostenere le attività produttive, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento presso terzi che abbia ad oggetto i beni di cui all'art. 2555 del Codice civile."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'epidemia di COVID-19".

56.21

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 56

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente: “4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all’adempimento di concordati preventivi, di cui all’articolo 61 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare) e s.m., a piani di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), della medesima legge fallimentare e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182 bis della medesima Legge Fallimentare.”

Conseguentemente, all’articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis All’onere derivante dall’articolo 56, comma 4, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

56.22

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 56

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

<<4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2, anche le Imprese inadempienti dal punto di vista creditizio alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

56.23

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 56

ACCOTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui tali operazioni si riferiscano a imprese che presentino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esposizioni classificate come 'inadempienze probabili' o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificata a "sofferenza" dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, la rinegoziazione del debito dovrà essere accordata dall'intermediario in data antecedente rispetto alla richiesta al Fondo di Garanzia.”

56.24

S 1766

Emendamento

Articolo 56

DE BONIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. La disposizione di cui al precedente comma non si applica a coloro che hanno ottenuto provvedimenti di sospensione di esecutività del titolo in sede civile e/o penale per usurarietà dello stesso, necessitando gli stessi di un credito legale consistente in un rientro *in bonis*, con garanzia gratuita e nuove ipoteche sugli immobili in possesso per eventuale saldo e stralcio proposti ai creditori oppure mediante accesso al micro credito fino 50.000 euro con garanzia gratuita, senza valutazione finanziaria. Inoltre, l'usura accertata ai sensi dell'articolo 644 c.p. comporta la gratuità del finanziamento e/o del mutuo".

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56.25

Picotto

AS1766

EMENDAMENTO

Art.56

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Le imprese, le cui esposizioni debitorie alla data di pubblicazione del presente decreto siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, possono effettuare versamenti a scomputo delle posizioni debitorie entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

56.26

AS 1766
Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 56

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti».

56.27

EMENDAMENTO

ART.56

MODENA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. "Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/Ce del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni"

56.28

A.S. 1766
DE POLI

All'articolo 56, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5.«Sono ammesse a fruire delle misure di cui al presente articolo le microimprese, le piccole e medie imprese e le grandi imprese.»

56.23

EMENDAMENTO

Art. 56

MOLES, PAGANO, BERUTTI

Al comma 5, dopo le parole: “si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003”, aggiungere le seguenti:” nonché le imprese definite ai sensi della vigente normativa ad alta intensità di manodopera”;

56.30

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.56

NUGNES

Al comma 5, dopo le parole “aventi sede in Italia.” inserire le seguenti “ e i liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020,”.

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di inserire i liberi professionisti, con o senza dipendenti, tra i beneficiari di quanto previsto all'art.56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).

56.31

EMENDAMENTO

ART.56

BIASOTTI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Le misure di cui al comma 2, lett. b) sono estese anche alle imprese con patrimonio netto fino a 100 milioni di euro."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, per un importo pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

56.32

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 56

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:

<< Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di spettacolo indicate nella Tabella C del DPR 633/72.>>. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

56.33

EMENDAMENTO

ART.56

MODENA, GASPARRI

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: " Si intendono ivi comprese anche gli enti del Terzo Settore comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117"

56.34

AS 1766
Emendamento
Art. 56

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, aggiungere:

“5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo sono equiparati alle imprese, in quanto compatibili, i soggetti esercenti professioni regolamentate soggette al controllo ministeriale, anche in forma associata .”

b) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

“12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per gli effetti negoziabili di importo non superiore a cinquemila euro emessi nel periodo intercorrente tra il 27 febbraio ed il 31 maggio 2020 dalle imprese di cui al comma 5, dalle persone fisiche esercenti arti e professioni e da enti ed associazioni senza fini di lucro, per il pagamento di beni e servizi strumentali all'attività e/o di scorte intermedie, nonché per rate scadute e non pagate di crediti al consumo alle persone fisiche per importi non superiori a duemila euro, la centrale rischi della Banca d'Italia ed i gli operatori dei sistemi informativi creditizi gestiti dagli istituti finanziari, iscrivono le eventuali segnalazioni relative al merito di credito e rischio di insolvenza in appositi elenchi riservati fino ad una soglia massima di esposizione per effetti non coperti o non ammortati di venticinquemila euro per ciascun soggetto imprenditoriale e di cinquemila euro per le persone fisiche . Le informazioni contenute in tali archivi sono rese disponibili fino allo stesso termine del 31 dicembre 2020 alle banche ed agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e, esclusivamente in forma aggregata, per le finalità di cui al regolamento UE 575/2013.

12-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 27 febbraio 2020.

12-quater. A decorrere dall'1 gennaio 2021 cessa ogni e qualsiasi effetto della disciplina speciale di cui al comma 13.”

A.S. 1766

56.35

AS 1766

Art. 56.

NUGNES

Dopo il comma 5 aggiungere il comma:

5 bis. “Ai fini del presente articolo sono definite imprese anche i liberi professionisti iscritti alla casse previdenziali. Il Ministero dell’Economia e finanza, con proprio decreto stabilisce i criteri per individuare la platea dei professionisti iscritti alla casse previdenziali a cui vanno i benefici previsti all’articolo 27, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

56.36

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

ARTICOLO 56

All'articolo 56, al comma 6 le parole: "con una dotazione di 1.730 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 2.000 milioni di euro,"

e, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Il sostegno finanziario previsto dal presente articolo si applica anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti."

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.730 milioni"

56.37

A.S. 1766

Emendamento

Art. 56

D'ALFONSO, STEFANO, MANCA, FERRARI,

All'articolo 56, apportare le seguenti modifiche:

- c) al comma 6, alle lettere a), b) e c), sostituire le parole: << 33 per cento >> con le seguenti: << 50 per cento >>;*
- d) al comma 7, sostituire le parole: << ha natura sussidiaria ed >> con le seguenti: << , a prima richiesta, >>*
- e) Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: <<7-bis. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono richiedere, a fronte delle prime perdite su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese ai sensi del presente articolo, di essere assistite dalla garanzia, a prima richiesta, dello Stato, fino ad un massimo del 50 per cento dell'esposizione assunta.>>.*

56.38

EMENDAMENTO

MALLEGNI

Art. 56

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle piccole e medie imprese così come definite ai sensi del comma 5, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento da applicare sulle quote di ammortamento degli investimenti in beni strumentali effettuati iscritte in bilancio da ogni impresa.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

56.39

AS 1766

Emendamento

Art. 56

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Le disposizioni del presente articolo di applicano, ove compatibili, anche alle associazioni riconosciute e non riconosciute e alle fondazioni di cui agli artt. 11 e seguenti del Titolo II del Codice Civile, che esercitano una attività economica pur senza scopo di lucro.”

56.40

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 56

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 56-bis

(Strumenti finanziari regionali nel settore agroalimentare)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nel settore agroalimentare nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.”

56.0.1

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 56

Conzatti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

56-bis.

1. Le modifiche apportate all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 si intendono sospese e verranno nuovamente applicate con riferimento ai crediti annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 867,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 878 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

56.0.2

EMENDAMENTO

ART.56

LONARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.56-bis

1. Oltre alle misure cui all'articolo 56, in tutti i Comuni del territorio italiano, nei confronti degli esercenti attività commerciali, artigiane, d'impresa ed industriali, sono sospesi fino al 31 maggio 2020:

- a) i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva;
- b) i pagamenti di canoni per contratti di locazione di immobili ad uso produttivo

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 56-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

56.0.3

A.S.1766

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

Art. 56

Dopo l'art. 56 è inserito il seguente:

Art.56-bis

(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dal l'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono a loro scelta:

- a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'art. 34, comma 1, della Legge 23/12/2000 n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle Entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'amministrazione finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'impresa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto"

56.0.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Articolo 56

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 56-bis

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.»

56.0.5

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 56

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Sospensione delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi)

1. Al fine di evitare che gli effetti economico-finanziari provocati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle conseguenti misure di contrasto e contenimento del contagio pregiudichino il rilancio dell'attività economica di impresa attraverso il ricorso al credito, le segnalazioni di esposizione debitoria alla Centrale dei Rischi, di cui al decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, n. 663, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sospese per tutto l'anno 2020.».

56.0.6

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 56

PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 56-bis

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei Rischi per le persone fisiche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi", di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994."

56.0.7

A.S. 1766

Emendamento

Art. 56

STEFANO, D'ALFONSO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo di confronto con l'associazione bancaria italiana ABI e i rappresentanti maggiormente rappresentativi della rete delle imprese e degli industriali affinché si raggiunga un accordo per il credito da realizzare entro 15 giorni dalla data di approvazione della presente disposizione al fine di predisporre linee di finanziamento da parte del sistema bancario destinate al ripristino del capitale circolante nelle piccole e medie imprese e per far fronte alle esigenze di liquidità dovute al pagamento delle fatture i cui termini di pagamento risultano scaduti durante il periodo di inattività dell'impresa collegata all'emergenza sanitaria, nonché la proroga, fino a 12 mesi, delle scadenze in essere sulle linee di credito a breve termine e sulle linee bancarie a sostegno del circolante . I finanziamenti concessi ai sensi del presente comma sono ammissibili alla garanzia del fondo di cui all'articolo 49.

56.0.8

AS 1766

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 56

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

**«Art. 56-bis
(Rilascio di garanzie ad imprese)**

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, per l'esercizio 2020, rilasciare garanzie anche a favore dei soggetti che non possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito.»

56.0.9

CIRJANI, CALANDRINI

Articolo 56

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

ARTICOLO 56 BIS

“Il procedimento di protesto di cambiali e assegni - emessi da imprese, società, partite IVA nel periodo antecedente i centoventi (120) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti l'emissione di nuovi titoli nel medesimo periodo.”

56.0.10

A.S. 1766

Emendamento

Art. 57

D'ALFONSO, MANCA, STEFANO, FERRARI,

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, sono assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.».

57.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.57

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole “a liquidità delle imprese” inserire le seguenti “ e dei liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolare di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, colpiti”.

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di inserire i liberi professionisti, con o senza dipendenti, tra i beneficiari di quanto previsto all'art. 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia).

57.2

EMENDAMENTO

ART.57

MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, dopo la parola "imprese" ovunque ricorra aggiungere le seguenti "e liberi professionisti";
- b) Al comma 2, dopo la parola "imprese" aggiungere le seguenti: "e liberi professionisti"

57.3

Emendamento

Art. 57

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Le forme di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ai soggetti che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza sono estese ai lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo, ivi compresi operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica. Il decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo individua i lavoratori autonomi e le imprese del comparto di cui al periodo precedente insieme alle altre imprese di cui al comma 1”.

57.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 57

RICHETTI

All'articolo 57

al comma 3, le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "due miliardi".

il comma 4 è sostituito dai seguenti

comma4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a 1 miliardo cinquecento milioni di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 12-bis e per la restante parte pari a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126.

comma4-bis Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata ad aumentare il supporto all'accesso al credito alle medie e grandi imprese, disponendo l'aumento del fondo a copertura delle garanzie concesse dallo Stato da 500 milioni di euro a euro 2 miliardi, mediante sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni su quota100.

57.5

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 57

NUGNES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai ulteriori oneri di cui al presente comma i provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4”.

MOTIVAZIONE

Estendere agli ETS il supporto alla liquidità per le imprese.

57.6

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 57

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi sulle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenerne il rilancio economico attraverso maggiore liquidità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia con dotazione di 1.000.000.000 euro per l'anno 2020, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti alle società che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è rilasciata fino a un massimo del 90 per cento del finanziamento secondo gli scaglioni definiti dalla presente disposizione, a prima richiesta, a condizioni di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Lo Stato si avvale di Cassa Depositi e Prestiti per l'istruttoria delle pratiche di finanziamento e di garanzia.

3. La garanzia e i finanziamenti sono erogati nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) importo massimo garantito:

1) garanzia del 90 per cento dell'importo del finanziamento per società con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore della produzione fino a 1.500 milioni di euro;

2) garanzia del 80 per cento dell'importo del finanziamento per le società con valore della produzione tra 1.500 milioni di euro e 5.000 milioni di euro, ovvero con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) garanzia del 70 per cento per le società con valore della produzione superiore a 5 miliardi.

b) la garanzia copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

c) importo del finanziamento per singolo prenditore pari al 25 per cento del valore della produzione dell'esercizio 2019;

d) durata dei finanziamenti fino a 6 anni

e) le somme finanziate non possono essere utilizzate per rifinanziare in via anticipata finanziamenti esistenti.

4. La procedura di richiesta di attivazione della garanzia connessa al finanziamento è diversa in considerazione delle dimensioni del richiedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) società con meno di 5.000 dipendenti in Italia ovvero con valore della produzione inferiore a 1.500 milioni di euro possono avvalersi di una procedura semplificata come di seguito indicato:

- 1) la società richiede alla banca il finanziamento garantito dallo Stato
 - 2) la banca analizza la richiesta e fornisce parere sul finanziamento alla Società. In caso di parere positivo la Società prosegue nella procedura;
 - 3) la Società trasmette richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti e quest'ultima processa la richiesta, verificando il parere della banca, ed emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
 - 4) la Società comunica alla banca il codice unico. La banca/anche in pool con altre banche eroga il finanziamento assistito dalla garanzia statale istruita dalla Cassa Depositi e Prestiti identificata con il codice unico di cui al numero che precede.
- a) società con più di 5000 dipendenti in Italia o con valore della produzione superiore a 5.000 milioni di Euro:
- 1) la società contatta una banca per fare la domanda di finanziamento garantito dallo Stato
 - 2) la banca analizza la richiesta e fornisce parere sul finanziamento alla società. In caso di parere positivo la società prosegue nella procedura
 - 3) la società trasmette richiesta di emissione della garanzia a Cassa Depositi e Prestiti che informa la Direzione Generale del Ministro dell'Economia e delle Finanze
 - 4) la garanzia dello Stato è emessa con decreto individuale emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
 - 5) a seguito dell'emissione del decreto la banca anche in pool con altre banche eroga il finanziamento assistito dalla garanzia statale.
5. Ai fini di quanto sopra viene preso come riferimento unicamente il valore della produzione delle società del gruppo registrate in Italia (con l'esclusione dell'IVA). La società richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
6. Possono beneficiare delle misure di cui al presente articolo le società che non sono assoggettate a concordato o liquidazione giudiziaria.
7. Qualora nei due mesi successivi all'erogazione del finanziamento intervenga un evento di default del soggetto prestatore, la garanzia statale prevista dal presente articolo si riterrà non più efficace.
8. La garanzia di cui al comma 1 è destinata, fino ad un importo di Euro 20 miliardi, a finanziamenti di lavoratori autonomi che ne facciano richiesta.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
10. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 1.000.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

57.0.1

2/2

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 57

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

Art 57-bis.

(Sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza epidemiologica)

1. Per sostenere le microimprese e le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, la cui attività sia stata sospesa o ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica e che, per questa ragione, siano in difficoltà finanziaria, tutti i procedimenti per l'iscrizione al registro dei protesti delle cambiali tratte, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari e postali emessi dai titolari o legali rappresentanti delle stesse, sono sospesi fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.”

2. I portatori dei titoli di cui al comma 1 e di crediti per forniture e prestazioni di servizi non pagati da oltre 60 giorni dalla data pattuita possono fare richiesta di anticipo a un qualunque intermediario autorizzato all'esercizio del credito, ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario e dalle leggi speciali, al fine di ottenere l'ottanta per cento dell'importo dei titoli e dei crediti. Gli importi anticipati sono garantiti da un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intermediario finanziario che ha fatto l'anticipazione provvederà a curare l'incasso, anche attraverso la cessione del relativo credito ad altro intermediario finanziario, con rateizzazione in sessanta rate mensili. Obbligato al pagamento è il soggetto che ha emesso i titoli non protestati in forza del comma 1 o il debitore dei crediti anticipati.

3. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie della Sezione speciale del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia, anche al fine di garantire l'osservanza del limite massimo di spesa fissato al comma 3.

4. All'onere di cui al comma 3 pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta “quota 100”) è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

57.0.2

BONINO

URSO, CIRIANI, CALANDRINI

ART. 57

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni volte a tutelare le imprese operanti in settori di rilevanza strategica e le aziende rilevanti nella produzione nazionale.)

1. Al fine di tutelare le imprese nazionali attive nei settori di rilevanza strategica, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e quelle nei settori sottoposti alla normativa vigente sul "Golden power" da scalate ostili o da operazioni di speculazione connesse alla grave crisi sociale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata - anche in deroga ad ogni limite statutario - ad acquistare titoli, obbligazioni e capitale sociale delle suddette imprese e, su indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aziende il cui marchio sia stato definito "marchio storico" nonché di quelle di alto valore per le filiere produttive italiane, al fine di preservarne la produzione in Italia.
2. Le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai fini delle operazioni di cui al comma 1 sono assistite dalla garanzia dello Stato, nella misura dell'ottanta per cento. A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le

integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla vendita dei titoli, delle obbligazioni ovvero del capitale sociale acquisiti ai sensi del presente articolo, entro tre anni dalla data della loro acquisizione, in modo da non alterare le normali condizioni di concorrenzialità nel mercato.»

57.0.3

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 57

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*«Art. 57-bis
(Ulteriori disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese)*

1. I termini di scadenza del pagamento delle ricevute bancarie emesse a decorrere dal 31 gennaio 2020) sono differiti di 60 giorni.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.».

57.0.4

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 57

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art 57 bis.

(Sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di supportare le imprese e i liberi professionisti titolari di Partita Iva colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in conseguenza della quale le stesse abbiano visto la propria attività sospesa o ridotta, tutti i procedimenti di iscrizione al registro dei protesti delle cambiali tratte, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e quelli postali emessi dagli o dai loro legali rappresentanti, sono sospesi fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.”.

57.0.5

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 57

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente.

«Articolo 57-bis

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comma 1, le parole "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".»

57.0.6

ART. 59

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto.)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrice nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

59.0.1 1/3

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le

parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.»

59.0.1

ART. 59

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare.)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.
2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi del l'articolo 2855 del codice civile;

59.0.2 1/3

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

59.0.2 213

6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.».

59.0.2

3/3

Emendamento

ART 59

GIAMMANCO, PAPATHEU, SCHIFANI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

»Articolo 59 bis (Proroga della validità dei titoli di credito)

1. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10 comma 4 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie e la penale, previste rispettivamente dagli articoli 2, 5 e 3 della legge 15 dicembre 1990 n. 386;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10 bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio.

59.0.3

2. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 le parole «31 marzo 2020» sono sostituite con le parole «31 ottobre 2020»»

Conseguentemente, Il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 5 Milioni di euro per l'anno 2020.»

59.0.3

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 59

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 59-*bis*.

(Misure a sostegno dei liberi professionisti)

1. Per la durata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, i liberi professionisti possono cedere pro soluto e senza sconto ad una banca o ad un altro intermediario finanziario i crediti per prestazioni professionali vantati nei confronti dello Stato, delle Pubbliche amministrazioni e delle società da essi controllate sulla base della fattura certificata ai sensi dell'art .37 comma 1 lettera b) del Decreto legge 24.04.2014 n 66, convertito nella legge 23 giugno 2014 n 89, corredata dall'atto di incarico e dalla dichiarazione di avere esaurito l'incarico. Il mancato rilascio della certificazione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza equivale al rilascio della certificazione.
2. Le disposizione del presente articolo , si applicano, per quanto compatibili, ai liberi professionisti titolari di partita iva>>

59.0.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 59

SANTILLO, ACCOTO, FENU, GARRUTI

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 59-bis

(Strumenti finanziari di Regioni ed enti locali).

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte di Regioni ed enti locali di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali non applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultino maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.»

59.0.5

AS 1766
Emendamento
Art. 61

CONZATTI, COMINCINI

Abrogare gli articoli 60 e 62 e sostituire l'articolo 61 con il seguente:

“Art. 61

(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi, premi e adempimenti tributari per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2020:
 - a. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b. i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
 - c. i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.
2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 16 giugno 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.
3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati.

60.1

A.S.1766

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

ART. 60

L'articolo 60 è soppresso.

60.2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAL, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 60

Al comma 1 sostituire le parole: " sono prorogati al 20 marzo 2020" con le seguenti: " sono prorogati al 14 settembre 2020".

60.3

S 1766

Emendamento

Articolo 60

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «20 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 né i confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

60.4

A.S.1766

Emendamento

Art. 60

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire le parole: << 20 marzo >> con le seguenti: << 31 luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi. >>

60.5

A.S. 1766

MARTELLI

All'art. 60,

al comma 1,

sostituire le parole "20 marzo" con le parole "30 settembre "

60.6

AS 1766

Emendamento

Art. 60

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, TESTOR

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 60 bis

Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese

1. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alle imprese e ai professionisti sul territorio nazionale:
 - a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste dall'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC));
 - b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
2. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3 bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura minima del trenta per cento sul totale dei beneficiari, al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.
4. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo alla verifica relativa alla situazione debitoria del beneficiario dipendente dalla notifica di una o più cartelle di pagamento prevista quale condizione per i pagamenti dall'articolo 48 bis (Disposizioni sui

pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”

60.0.1

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 60

PARAGONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 60-bis

(Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'Allegato 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020)

1. Il termine del 31 marzo 2020, di cui all'articolo 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, è prorogato al 30 giugno 2020.»

Illustrazione

L'emendamento ha la finalità di prorogare il periodo di sospensione dei versamenti tributari nelle zone direttamente interessate dalle misure di contenimento del contagio da COVID -19, come individuate nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (cosiddetta "zona rossa"). Il termine, inizialmente individuato nel 31 marzo 2020, viene opportunamente posticipato al 30 giugno 2020 in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza sanitaria ed allineando, in tal modo, ad un'unica data il termine finale delle sospensioni dei termini già previste per altre categorie di soggetti. L'emendamento non richiede una copertura finanziaria in quanto la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

60.0.2

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 60

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 60-bis
(Proroga della sospensione dei termini dei versamenti tributari a favore dei contribuenti
interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui
all'Allegato 1 D.P.C.M. 1 marzo 2020)

1. Il termine del 31 marzo 2020, di cui all'articolo 1 del decreto Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, è prorogato al 30 giugno 2020.»

60.0.3

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 61

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

PARAGONE

Sostituire l'articolo 61 con il seguente:

«Art. 61

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, compresi i tributi locali, e dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.
2. La sospensione dei versamenti di cui al comma 1, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti:
 - a) alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
 - b) ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
 - c) ai soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - d) ai soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - e) ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 - g) ai soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione

61.1

17

120

÷

1/3

- professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) ai soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) ai soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) ai soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metro- politane, marittime o aeroportuali;
- n) ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) ai soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) ai soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) agli i enti non commerciali, compresi gli enti associativi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dal- l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- s) alle imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator;
- t) ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza nonché per quelle che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.
3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato
Conseguentemente, all'articolo 62, i commi da 2 a 6 sono abrogati».

61.1

18

121

÷

2/3

Illustrazione

La proposta emendativa, oltre ad unificare i criteri di sospensione del versamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali delle imprese per fronteggiare l'emergenza Covid-19, è volta ad:

1) estendere l'ambito di applicazione a tutti i tributi dovuti dalle imprese nel periodo nel quale perdura la sospensione del versamento, includendo anche i tributi locali. Questa estensione, oltre a garantire una più ampia copertura a favore delle imprese, dà più certezze agli imprenditori e ai loro intermediari;

2) unificare i criteri di sospensione ora diversificati per volume di ricavi o compensi, per tipologia di attività svolta e di collocazione territoriale di attività. In particolare si propone un solo criterio di sospensione e riversamento delle somme allo scadere del periodo di sospensione sia come ambito temporale sia come ambito oggettivo di applicazione, diversificando solo l'ambito soggettivo di applicazione in ragione del volume di ricavi o compensi realizzato;

3) estendere l'ambito temporale di applicazione arrivando per tutti i soggetti e le attività a sospendere i versamenti fino al mese di maggio 2020;

4) consentire il versamento delle somme dovute nel periodo di sospensione senza sanzioni ed interessi entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione ovvero in un numero di rate mensili non superiori a 10 a partire dal mese di settembre 2020.

La proposta emendativa cerca di dare più respiro alle imprese per superare questa emergenza senza incidere sul bilancio dello Stato, ma solo sull'indebitamento.

61.1

A.S.1766

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

ART. 61

L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

“Art. 61

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, le parole “30 aprile” sono sostituite dalle parole “31 agosto”.
2. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite dalle parole “24, 25 e 25-bis”;
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
4. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”.

61.2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 61

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’alinea le parole “30 aprile 2020” sono sostituite da “30 giugno 2020”; b) al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite dalle seguenti: “24, 25, 25-bis e 25-ter”;

b) al comma 3, le parole “nel mese di marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020”;

c) al comma 4, le parole: “entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020”;

d) il comma 5 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

61.3

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 61

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

PARAGONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 8 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2020»;

2. alla lettera a), le parole «24 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «e 24»;

b) al comma 2, le parole «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;

c) al comma 3, sostituire le parole «nel mese di marzo 2020» con le seguenti: «nei mesi da marzo a giugno 2020»;

d) al comma 4, sostituire le parole «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».

Illustrazione

L'emendamento ha la finalità di prorogare fino al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione dei versamenti IVA dovuti dai soggetti esercenti imprese turistico-recettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator nonché per gli altri soggetti individuati nel comma 2 del medesimo articolo 61.

Conseguentemente viene previsto che il versamento degli importi sospesi, sia per quanto concerne l'IVA che gli altri tributi e contributi indicati nell'art. 8 del D.L. n. 9 del 2020, avvenga entro il 31 agosto anziché entro il 31 maggio 2020.

L'emendamento non richiede una copertura finanziaria in quanto la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

61.4

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 61

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: “1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni”:

- a) al comma 1, le parole: “30 aprile 2020”, sono sostituite dalle seguenti: «**30 giugno 2020**» e alla lettera *a)* del medesimo comma, le parole: “24 e 29”, sono sostituite dalle seguenti: «**e 24**»;
- b) al comma 2, le parole: “31 maggio 2020”, sono sostituite dalle seguenti: «**31 agosto 2020**»;

b) al comma 3, sostituire le parole: “nel mese di marzo 2020”, con le seguenti: «**nei mesi da marzo e giugno 2020**»;

c) al comma 4, sostituire le parole: “31 maggio 2020” e “mese di maggio 2020”, rispettivamente, con le seguenti: «**31 agosto 2020**» e «**mese di agosto 2020**».

61.5

EMENDAMENTO

ART. 61

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "al comma 1,", inserire le seguenti: <<le parole "30 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti "30 novembre 2020" e>> sostituire le parole "e 24", con le seguenti: "24, 25, 25-bis e 25-ter";
- b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: "31 maggio 2020" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno.";
- c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

61.6

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 61

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « al comma 1, », inserire le seguenti:

« sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 30 aprile » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre »; b) alla »;

b) al comma 4, sostituire le parole: « in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. », con le seguenti: « mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021 ».

Conseguentemente all'articolo 62 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospeso il versamento di tutti i tributi locali la cui scadenza è fissata tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

E all'articolo 68, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) **al comma 1, le parole:** “effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione” **sono sostituite con le seguenti:** “effettuati in unica soluzione entro il quarto mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dallo stesso termine”;
- b) **al comma 1, dopo le parole:** “convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122” **sono inserite le seguenti:** “nonché dagli avvisi bonari di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462”;
- c) **al comma 3, le parole:** “al 31 maggio” **sono sostituite con le seguenti:** “al 30 settembre in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020” **e le parole:** “il termine di versamento del 28 febbraio 2020” **sono sostituite con le seguenti:** “i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020”.

61.7

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

ARTICOLO 61

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « al comma 1, », inserire le seguenti:

« sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 30 aprile » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre »; b) alla »;

b) al comma 4, sostituire le parole: « in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. », con le seguenti: « mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021 ».

Conseguentemente all'articolo 62 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospeso il versamento di tutti i tributi locali la cui scadenza è fissata tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

61.8

A.S. 1766

Emendamento

Art. 61

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

All' articolo 61, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:*<< e le parole:" 30 aprile" sono sostituite dalle seguenti:"31 luglio" >>;
- b) *al comma 3, sostituire le parole:*<< nel mese di marzo 2020>> *con le seguenti:*<<nei mesi da marzo a luglio 2020>>;
- c) *al comma 4, sostituire:*
 - 1) *le parole:*<< 31 maggio 2020>> *con le seguenti:*<< 31 agosto 2020>>;
 - 2) *le parole:*<< a decorrere dal mese di maggio 2020>> *con le seguenti:*<< a decorrere dal mese di agosto 2020>>;
- d) *al comma 5, sostituire:*
 - 1) *le parole:*<< 31 maggio2020>> *con le seguenti:* << 31 luglio 2020>>;
 - 2) *le parole:*<< entro il 30 giugno 2020>> *con le seguenti:*<< entro il 31 agosto 2020>>;
 - 3) *le parole:*<< a decorrere dal mese di giugno 2020>> *con le seguenti:*<< a decorrere dal mese di agosto 2020>>;

61.9

LA PIETRA

Art. 61

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 al comma 1, primo periodo, le parole « fino al 30 aprile 2020 » sono sostituite da « fino al 30 aprile 2021 ». Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole « entro il 31 maggio 2020 » con « entro il 31 maggio 2021 ».”

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:

- s) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta*
- t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne*
- u) allevamenti di suini*

Al comma 4 sostituire le parole « entro il 31 maggio 2020 » con le parole « entro il 31 marzo 2021 ». Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole « entro il 30 giugno 2020 » con le parole «entro il 30 giugno 2021 ».

Alla fine del comma 4, dopo le parole “quanto già versato” sono aggiunte le seguenti parole:

“I versamenti sospesi di cui al presente articolo non comporteranno segnalazioni di irregolarità ai fini dell’emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva”.

61.10

De Bertoldi

Art. 61

All'articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis “ dopo l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 aggiungere il seguente dal seguente: Art. 5-bis (*Disposizioni in materia di pagamenti dei termini per il pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria*) Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i termini relativi agli adempimenti e alle scadenze dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma, nonché le rimesse dei premi alle imprese di assicurazione, s'intendono posticipati in un'unica soluzione, nel periodo dal 24 marzo 2020, al 24 maggio 2020, ed i relativi pagamenti possono essere effettuati con causale “emergenza COVID-19. I versamenti relativi alle rimesse dei premi alle imprese assicurativi possono essere progressivamente posticipati ogni due mesi, fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre lo stato di emergenza epidemiologico causato dal coronavirus. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Conseguentemente al decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 all'articolo 5 comma 1, e all'articolo 8 comma 1, lettera b) sopprimere rispettivamente le seguenti parole: “e dei premi per l'assicurazione obbligatoria”.

61.11

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.61

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) soggetti che forniscono attrezzature sportive ai soggetti di cui alla lettera a);"

61.12

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 61

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: "soggetti", inserire le seguenti: "che svolgono attività di pubbliche relazioni e comunicazione,"

61.13

AS 1766
Emendamento
Art. 61

PARENTE, SUDANO, CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lett. h) dopo le parole "assistenza sociale" aggiungere le parole "residenziale e";
- b) al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:
"r-bis). Soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio di attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche, hotel";
r-ter). Soggetti che gestiscono servizi di call center sul territorio nazionale."
- c) al comma 4, le parole 'di 5 rate' sono sostituite dalle parole 'di dodici rate'.

61.14

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 61

SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, LUPO, FEDE, COLTORTI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *alla lettera m), dopo la parola: "marittime" inserire le seguenti: "portuali e servizi complementari";*
- b) *alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole " , nonché la movimentazione merci e i servizi ausiliari accessori".*

61.15

A.S.1766

Emendamento

Art. 61

D'ARIENZO, BINI, ASTORRE, FERRARI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera n) dopo le parole: "ivi compresa la gestione" aggiungere le seguenti: "dei servizi tecnico nautici di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,";

b) dopo la lettera r), inserire le seguenti:

<< r-bis): "Imprese florovivaistiche"

r-ter. le attività commerciali di vendita al dettaglio non alimentari>>

61.16

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 61

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Al comma 2, la lettera q), è sostituita dalla seguente:

<<q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica, maestri di sci e guide alpine;>>

61.17

S 1766

Emendamento

Articolo 61

DE BONIS

Al comma 2, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

“q-bis) soggetti che gestiscono attività nel settore del florovivaismo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

61.18

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 61

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera r), inserire le seguenti:

«*r-bis*) soggetti che svolgono attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante;

r-ter) soggetti che gestiscono servizi di call-center sul territorio nazionale;

r-quater) soggetti che gestiscono attività nel settore della distribuzione moderna organizzata, ad esclusione del comparto alimentare;

r-quinquies) soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio delle attività di ristorazione, bar, strutture ricettive-turistiche e hotel;

r-sexies) soggetti che gestiscono stabilimenti balneari su demanio marittimo;

r-septies) soggetti che gestiscono attività nel settore dell'industria fonografica;

r-octies) soggetti che gestiscono le attività indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

r-novies) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

61.19

S 1766

Emendamento

Articolo 61

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:
 - s) imprese agricole dedite alla coltivazione di piante e fiori in piena aria e in coltura protetta;
 - t) allevamenti di bovini e bufalini sia da latte che da carne;
 - u) allevamenti di suini;
 - v) allevamenti di conigli;
- 2) al comma 3, dopo le parole “Per le imprese turistico-ricettive”, inserire le seguenti: “ivi compresi gli agriturismi”;

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

61.20

AS 1766
EMENDAMENTO
ART. 61

CONZATTI

ALLA

Al comma 2, ~~dopo~~ la lettera r), le parole da «*e alle associazioni*» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:

« e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che svolgono attività di utilità sociale, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai centri antiviolenza (CAV) e alle case rifugio (CR) di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali».

61.21

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 61

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente: «r-bis) le imprese agricole».

61.22

AS 1766

Emendamento

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Articolo 61

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

“s) le imprese operanti almeno in uno dei seguenti settori:
florovivaismo; vitivinicolo; pesca ed acquacoltura.”

61.23

AS 1766
Articolo 61

CONZATTI

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

“ra) le imprese operanti in uno dei seguenti settori: florovivaismo; pesca ed acquacoltura.”

61.24

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 61

1. Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
s) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmecanica e nel relativo indotto.

61.25

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 61

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
«r-bis) soggetti che gestiscono servizi di call center sul territorio nazionale;».

61.26

Emendamento

ART. 61

Ronzulli, Damiani,

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«s) soggetti di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

61.27

A.S.1766

Nastri

Art. 61

Al comma 2, dopo la lettera: “ r”, aggiungere la seguente: s) alle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, intese quali lavanderie industriali, operanti anche nel settore del turismo e delle strutture ricettive.

61.28

EMENDAMENTO

ART. 61

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: “2 bis: Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che, nel corso dell'anno solare precedente, hanno realizzato oltre il 50 per cento dei ricavi o compensi nei confronti dei soggetti rientranti nel medesimo comma.”

61.29

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 61

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole “Per le imprese turistico recettive,” sono aggiunte le seguenti: “le attività balneari,”;

b) al comma 3, sostituire le parole: “nel mese di marzo”, con le seguenti: “ a decorrere dal mese di marzo e sino al 31 dicembre 2020;

c) al comma 3 è in fine aggiunto il seguente periodo: “.Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti previsti dagli articoli 36, 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dall’articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633”;

d) sostituire il comma 4, con il seguente:

“4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e del comma 1, dell’articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”.

Conseguentemente:

All’articolo 8, comma 1 , del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 , le parole: “ 30 aprile 2020” sono sostituite dalle parole: “ 31 dicembre 2020”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

61.30

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 61

Al comma 3, dopo la parola «ricettive» inserire le seguenti «e turistico-ricreative».

61.31

AS 1766

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 61

Al comma 3, sostituire le parole: *“nel mese di marzo”*, con le seguenti: **«a decorrere dal mese di marzo e sino al 31 dicembre 2020»**.

61.32

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 61

RICHETTI

All'articolo 61,

al comma 3, sostituire le parole, "per il mese di marzo", con le parole "per i mesi di marzo e aprile"

al comma 4, sostituire le parole "31 maggio 2020" con le parole "1 gennaio 2021" e le parole "maggio 2020, con le parole "gennaio 2021"

Conseguentemente, è aggiunto in fine il seguente comma:

comma6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere la sospensione dei termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo anche ai termini dei versamenti in scadenza nel mese di aprile per i soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 61 del presente decreto-legge. Inoltre, l'emendamento è finalizzato ad estendere il termine per effettuare i versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, dal 31 maggio 2020 al 1 gennaio 2021. L'emendamento prevede che le stesse disposizioni si applichino anche alle rateizzazioni dei versamenti, con un'estensione dei loro termini da maggio 2020 a gennaio 2021.

61.33

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 61

LEONE, DI NICOLA, DRAGO, LANNUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La sospensione dei versamenti di cui ai commi 2 e 3 si applica anche alle attività economiche elencate al medesimo comma 2, lettere da a) a q), gestite dagli Enti locali.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» con le seguenti: «ai sensi dei commi da 2, 3 e 3-bis»;

c) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.61 bis

(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.».

61.34

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 61

1. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

2. Al comma 5 le parole: "in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020." Sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo."

61.35

AS 1766

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 61

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»

61.36

A. S. n. 1766

Art. 61

IL RELATORE

Al comma 4, alle parole: «I versamenti» premettere le seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 5.».

61.37

A.S. 1766

Art. 61

DE POLI

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

All'Art. 61, comma 4, le parole "in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti "in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020".

61.38

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.61

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *le parole: "entro il 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2020";*
- b) *le parole: "a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal mese di luglio 2020".*

61.39

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

ARTICOLO 61

All'articolo 61, aggiungere i seguenti commi:

"6. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

7. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

8. All'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021"

61.40

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.61

NUGNES

Dopo il comma 5 aggiungere le seguenti:

6. Gli enti di diritto privato di previdenza

obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi ed in deroga ai vincoli di bilancio e di destinazione d'uso dei fondi di riserva, ad erogare provvidenze straordinarie ai professionisti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

7. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni trenta dall'invio, salvo rilievi motivati.

8. All'art. 1, comma 931, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021"

61.41

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 61

FENU

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

5-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di sostenere le ditte individuali, le imprese anche operanti in regime di appalto e subappalto di qualsiasi ambito, dimensione e tipo di lavoro, incluse le microimprese le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1175. Sono escluse dalle disposizioni di cui al presente comma le ditte individuali e le imprese aventi contratti con la pubblica amministrazione, anche in subappalto.

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: "obbligatoria", aggiungere le seguenti: ", nonché del Dirc".

61.42

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 61

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti entro il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarevi.»

61.43

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 61

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 61-*bis*

(Sospensione di termini per locazione di immobili strumentali ed affitto di azienda)

1. Sino alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ed eventuali modifiche ed integrazioni, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, sono sospesi, a richiesta dell'interessato, e nel limite di spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2020, i termini per il pagamento:

a) dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

b) dei canoni per l'affitto di aziende turistico ricettive.

2. I canoni non versati ai sensi del comma 1 sono pagati a partire dal mese successivo a quello di conclusione della fase di emergenza, in 36 rate mensili di pari importo.

3. Per tutta la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono sospesi i termini di disdetta dei contratti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

61.0.1

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 61

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAL, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 61-bis

(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020.”.

61.0.2

Emendamento

Articolo 61

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO, GALLONE

Aggiungere il seguente articolo:

<<Articolo 61

(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

61.0.3

EMENDAMENTO

ART. 61

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 61 è inserito il seguente:

“Art. 61 *bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge del 02 marzo 2020 n. 9 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le parole: “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 maggio 2020”; al comma 2 le parole: “entro il 31 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2020””.

61.0.4

Emendamento

Articolo 61

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO, GALLONE

Aggiungere il seguente articolo:

<<Articolo 61

(credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Alle strutture turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo ex art 2359 cc.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

61.0.5

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.61

Dopo l'art. 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis.

(Semplificazioni fiscali in materia di dichiarazione precompilata)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4-bis. A decorrere dal 2020 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 si applicano le disposizioni del presente articolo, se compatibili, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega.>>".

61.0.6

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.61

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

"Art. 61-bis.

(Ulteriori semplificazioni fiscali – Delega CU telematica)

1. Le modalità di acquisizione del mandato di cui all'art. 36, comma 1, lettera a), si applicano anche agli istituti di patronato, ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati all'assistenza fiscale che acquisiscono la delega o il mandato per il rilascio della Certificazione unica, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 114."

61.0.7

EMENDAMENTO

ART. 62

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "gli adempimenti", fino alla fine del periodo, con le seguenti: "tutti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 novembre 2020", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: " Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175";*
- b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 novembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere*

62.1
172

•

1/2

dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.

- c) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge," e sostituire le parole "31 marzo 2020", con le seguenti: "30 novembre 2020";
- d) al comma 2, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite dalle seguenti: "24, 25, 25-bis e 25-ter";
- e) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da "31 maggio 2020", fino alla fine, con le seguenti: "31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno ";
- f) al comma 6 sostituire le parole da: "30 giugno 2020", fino alla fine, con le seguenti: "31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fin ad un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno ";
- g) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "31 marzo 2020", con le seguenti: "30 novembre 2020", le parole: " , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato" sono soppresse e al secondo periodo, sostituire le parole da: "31 maggio 2020", fino alla fine del comma, con le seguenti: "31 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi in misura pari allo 0,40 per cento in ragione d'anno ".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

62.1

LA PIETRA

Art. 62

Al comma 1 sostituire le parole «*compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020*» con «*compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021*». Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole «*compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020*» con «*compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2021*».

Alla fine del comma 2, punto c) dell'art. 62 dopo le parole "l'assicurazione obbligatoria", sono aggiunte le seguenti parole:

"comprese le quote a carico del lavoratore dipendente o del collaboratore."

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nei confronti delle dei soggetti, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e 31 maggio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato. »"

Al comma 5 sostituire le parole « *entro il 31 maggio 2020* » con « *entro il 31 maggio 2021* » e conseguentemente sostituire le parole « *a decorrere da maggio 2020* » con « *a decorrere da febbraio 2021* ».

Alla fine del comma 5, dopo le parole "quanto già versato."

sono aggiunte le seguenti parole:

"I versamenti sospesi di cui al presente articolo non comporteranno segnalazioni di irregolarità ai fini dell'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva."

62.2

✂

412

Al comma 6 sostituire le parole « entro il 30 giugno 2020 » con « entro il 30 giugno 2021 ».

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole « entro il 31 maggio 2020 » con « entro il 31 maggio 2021 ».

Inserire dopo il 7 il comma 8:

8. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID 19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex art. 17 del D.lgs. n. 241/97, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali. Il credito d'imposta può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie.

62.2

2/2

Art. 62 (*Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi*)

All'Art. 62 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole "nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2020".

Aggiungere il seguente comma 8: " Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 2 miliardi di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 2 miliardi di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".

62.3

S 1766

Emendamento

Articolo 62

DE BONIS

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo comma, sostituire le parole «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre 2020»;*
- b) *al secondo comma, sostituire le parole «2 milioni di euro» e «31 marzo 2020» con le seguenti: «4 milioni di euro» e «30 settembre 2020» e dopo le parole «o compensi» inserire le seguenti: «o volume di affari».*

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

62.4

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.62

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole «31 maggio 2020» con le seguenti: «30 settembre»;*
- b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*
 - 1) *dopo le parole «o compensi» inserire le seguenti: «o volume di affari»;*
 - 2) *sostituire le parole «2 milioni di euro» e «31 marzo 2020» rispettivamente con le seguenti: «4 milioni di euro» e «30 settembre».*

62.5

Emendamento

Art. 62

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

All'articolo 62, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: "31 maggio 2020" con le seguenti "31 luglio 2020";*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: << "1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato".*
- c) *al comma 2:*
 - 1) *sostituire le parole: "31 marzo 2020" con le seguenti: "31 luglio 2020";*
 - 2) *alla lettera c), dopo le parole: "relativi ai contributi previdenziali e assistenziali" aggiungere le seguenti: ", compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro,".*
- d) *al comma 5, sostituire:*
 - 1) *le parole: "31 maggio 2020" con le seguenti: "31 agosto 2020";*
 - 2) *le parole: "5 rate mensili di pari importo a decorrere mese di maggio 2020" con le seguenti: "5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020";*
- e) *sostituire il comma 6, con il seguente: "Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 agosto 2020 senza applicazione di sanzioni."*
- f) *al comma 7, sostituire:*
 - 1) *sostituire le parole: << e il 31 marzo 2020 >> con le seguenti: << e il 31 luglio 2020 >>;*
 - 2) *sostituire le parole: "entro il 31 maggio 2020", con le seguenti: "31 agosto 2020";*
 - 3) *sostituire le parole: "5 rate mensili di pari importo a decorrere mese di maggio 2020" con le seguenti: << 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020".*

62.6

MARTELLI

All'art. 62

al comma 1.

sostituire le parole "*31 maggio 2020*" con le parole "*31 luglio 2020*"

conseguentemente,

al comma 5,

sostituire le parole "*31 maggio 2020*" con le parole "*31 luglio 2020*"

e

al comma 7,

sostituire le parole "*31 maggio 2020*", con le parole "*31 luglio 2020*"

e dopo le parole "*a decorrere dal mese di*", sostituire le parole "*maggio 2020*", con "*luglio 2020*"

62.7

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 62

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) nel primo periodo, le parole "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
- 2) l'ultimo periodo è soppresso e, in sostituzione, sono aggiunti infine i seguenti: "Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.";
- 3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato".

b) al comma 2:

- 1) nell'alinea, le parole "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020";
- 2) alla lettera a), le parole "23 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "24, 25, 25-bis e 25-ter";
- c) al comma 5, le parole: "entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020";
- d) al comma 6, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";
- e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020."

62.8

÷

1/2

2. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, è abrogato.”.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2/2

62.8

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 62

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole «31 maggio 2020» con le seguenti «30 giugno 2020»;
- b) al comma 2, sostituire le parole «31 marzo 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020»;
- c) al comma 5, sostituire le parole «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020» rispettivamente, con le seguenti: «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020»;
- d) al comma 7, sostituire le parole «31 marzo 2020», «31 maggio 2020» e «mese di maggio 2020», rispettivamente, con le seguenti: «30 giugno 2020», «31 agosto 2020» e «mese di agosto 2020».

Illustrazione

L'emendamento ha la finalità di prorogare al 30 giugno 2020 il periodo di sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti dai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro e dai soggetti ubicati nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, nonché di prorogare il periodo in cui è prevista la facoltà di inapplicabilità delle ritenute d'acconto sui compensi e ricavi percepiti dai soggetti con volume di affari non superiore a 400.000 euro.

Conseguentemente viene previsto che il versamento degli importi sospesi avvenga entro il 31 agosto anziché entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione, facendo decorrere la rateizzazione al massimo in 5 rate dal mese di agosto (analogamente a quanto già previsto).

Inoltre viene allineato al 30 giugno (in luogo dell'attuale 31 maggio) anche il termini di sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

L'emendamento non richiede una copertura finanziaria in quanto la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

62.9

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 62

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: “31 maggio 2020”, con le seguenti: **“30 giugno 2020”**;
- b) al comma 2, sostituire le parole: “31 marzo 2020”, con le seguenti: **“30 giugno 2020”**;
- c) al comma 5, sostituire le parole: “31 maggio 2020” e “mese di maggio 2020”, rispettivamente, con le seguenti: **“31 agosto 2020”** e **“mese di agosto 2020”**;
- d) al comma 7, sostituire le parole: “31 marzo 2020”, “31 maggio 2020” e “mese di maggio 2020”, rispettivamente, con le seguenti: **“30 giugno 2020”, “31 agosto 2020”** e **“mese di agosto 2020”**.”

62.10

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 62

All'articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati, nonché i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»;
- b) al comma 6, dopo le parole "Gli adempimenti" aggiungere le seguenti «e i versamenti»;
- c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Il termine di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, commi 4 e 4-bis, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 448/1998 è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

62.11

AS 1766
Emendamento
Art. 62

CONZATTI, COMINCINI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:
 - a) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.”;
 - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 aprile 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
2. al comma 2:
 - nell'alinea, le parole “31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2020”;
 - alla lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite dalle seguenti: “24, 25, 25-bis e 25-ter”;
3. dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto,

62.12
186

÷

1/2

che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020."

4. Al comma 7:

- nel primo periodo le parole: *"31 marzo 2020"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 aprile 2020"*;
- le parole: *" , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato"* sono soppresse.
- nel secondo periodo le parole: *"e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi"* sono soppresse.

5. Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 62-bis

Causa di forza maggiore

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi."

62.12

2/2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 62

FENU, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei termini precompilata 2020, ad eccezione di quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1 a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “ai sensi dell'articolo 3, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4”;

b) le parole “con scadenza al 28 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “con scadenza al 31 gennaio e 28 febbraio”;

l
c) le parole “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile”.»

62.13

Emendamento

Art. 62

LONARDO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "all'articolo 1", inserire le seguenti: ", comma 1" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: <<Il termine del 31 marzo di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, è sostituito con il seguente: "30 aprile 2020". Il termine del 5 maggio di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, è sostituito con il seguente: "5 giugno".>>

62.14

EMENDAMENTO

ART. 62

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, aggiungere, alla fine, il seguente periodo:

"Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, si applicano a partire dal 1 novembre 2020."

62.15

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 62

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, si applicano a partire dal 1 novembre 2020.»

62.16

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 62

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.

Conseguentemente, all’articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis All’onere derivante dall’articolo 62, comma 1-bis, valutato in 500 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

62.17

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

ART 62

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
- b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis” “In deroga alla vigente normativa, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ed in considerazione della situazione emergenziale sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette, può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.

7-ter. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

62.18

AS 1766

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 62

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 2 con il seguente: **«2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi e dei settori di appartenenza, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2020:**
 - a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
 - c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.»
- b) sopprimere il comma 3.

62.19

Emendamento
Art.62

Battistoni, Caligiuri, Serafini, Lonardo, Mangialavori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti da autoliquidazione nel periodo compreso tra l'8 Marzo 2020 ed il 30 Aprile 2020:

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

62.20

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 62

RICHETTI

All'articolo 62,

Al comma 2, sostituire le parole "Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro" con le parole "Per i soggetti esercenti attività d'impresa con meno di 500 dipendenti e per i soggetti esercenti arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato" e le parole "31 marzo" con le parole "30 aprile".

Al comma 3, sostituire le parole "e Piacenza" con le parole", Piacenza, Brescia, Lecco, Mantova, Parma, Rimini, Pesaro e Urbino".

Al comma 5, sostituire le parole "31 maggio 2020" con le parole "1 gennaio 2021" e le parole "maggio 2020", con le parole "gennaio 2021"

Conseguentemente, è aggiunto in fine il seguente comma:

comma8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere il periodo di applicazione della sospensione dei versamenti da autoliquidazione di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2 articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, spostando il termine temporale di cui al comma 5 articolo 62 del medesimo decreto-legge da maggio 2020 a gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate di pari importo, comunque a partire da gennaio 2021. L'emendamento ha il secondo obiettivo di estendere l'ambito di applicazione della norma ai soggetti esercenti attività d'impresa con un numero di addetti non superiore a 499. Inoltre, la proposta emendativa è finalizzata ad includere nelle Province di cui al comma 3 dell'articolo 62 del medesimo decreto-legge anche quelle di Brescia Lecco, Mantova, Parma, Rimini, Pesaro e Urbino, Aosta.

62.21

S 1766

Emendamento

Articolo 62

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: «arte e professione» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le attività agricole individuali e in società semplice,» e sostituire le parole: «31 marzo» con le parole: «30 giugno»;
- b) al comma 5, sostituire le parole: «31 maggio» con le parole: «31 luglio», le parole: «5 rate» con le parole: «10 rate», le parole: «mese di maggio 2020» con: «mese di luglio 2020».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

62.22

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 62

DELL'OLIO, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: "ricavi o compensi non superiori" con le seguenti: "volume di affari non superiore";*

b) *al comma 3, sostituire le parole: "volume dei ricavi o compensi percepiti" con le seguenti: "volume di affari";*

c) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.";

d) *al comma 5, sostituire le parole: "commi 2 e 3" con le seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis";*

e) *al comma 7, sostituire le parole: "ricavi o compensi non superiori" con le seguenti: "volume di affari non superiore".*

62.23

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 61

62

NUGNES

Dopo il comma 2 dopo le parole “in vigore del presente decreto- legge” sostituire con le seguenti” sono integralmente compensati i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020:”

62.24

A.S. 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 62

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
- b) al comma 4, sostituire le parole: «restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020» con le seguenti: «sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020»;
- c) al comma 5, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021»;
- d) al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020» con le seguenti: «30 settembre 2020»;
- e) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» con le seguenti: «entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

62.25

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 62

All'articolo 62 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole *“tra l’8 marzo e il 31 marzo”* con le seguenti *“tra l’8 marzo ed il 31 maggio”*;
- b) al comma 5, sostituire le parole *“entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.”* con le seguenti *“entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi.”*;
- c) al comma 6, sostituire le parole *“entro il 30 giugno 2020”* con le parole *“entro il 31 dicembre 2020”*;
- d) al comma 7, sostituire le parole *“il 31 marzo 2020”* con le parole *“il 31 dicembre 2020”*;
- e) al comma 7, abrogare le parole *“e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi”*.

62.26

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 62

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: “*relativi ai contributi previdenziali e assistenziali*”, aggiungere le seguenti: «, **compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro,**».

62.27

S 1766

Emendamento

Articolo 62

DE BONIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 2 sono sospesi i termini di versamento delle rate che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e riguardanti i piani di rateazione derivanti da liquidazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini di pagamento di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 e all'articolo 48-ter del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546".

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

62.28

AS 1766

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Articolo 62

1. Al comma 3, sostituire le parole: «Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza» con le seguenti: «Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza».

62.29

AS 1766
Emendamento

Art. 62

NOCERINO, FLORIDIA, ROMAGNOLI, ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO,
CAMPAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «nelle Province di Bergamo,» aggiungere la seguente: «Brescia» e dopo le parole: «Lodi e Piacenza» aggiungere le seguenti: «e nelle province maggiormente colpite dall'epidemia del virus Covid19, come individuato da decreto interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno da emanarsi ogni 15 giorni a partire dalla data di conversione del predetto decreto legge.»

62.30

EMENDAMENTO

ART. 62

PAROLI, BARACHINI

Al comma 3, dopo le parole "di Bergamo" aggiungere le seguenti:

"di Brescia, "

62.31

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 62

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole «Lodi e Piacenza» con le seguenti «Lodi, Piacenza, Brescia, Savona e Pesaro-Urbino».

62.32

A.S. 1766

MAFFONI, CIRIANI, CALANDRINI

ART. 62

Al comma 3, dopo la parola: «Lodi», inserire la seguente: «, Brescia».

62.33

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 62

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 5 inserire i seguenti: *“5-bis. Per le imprese di commercio su suolo pubblico sono rinviate al 1 gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la relativa applicazione di cui al provvedimento dell'Agenzia delle entrate orto. n. 739122/2019.”.*
- 2) dopo il comma 7 inserire il seguente: *“7-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in essere, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata il 5 Luglio 2012, al 31 dicembre 2022.*

62.34

EMENDAMENTO

Art. 62

ANASTASI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono adottate le seguenti ulteriori misure:

- a) sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza;
- b) limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n.296, restando altresì sospese le relative sanzioni.

7-ter Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni.

7-quater. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, i Comuni assegnano, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, aliquote di concessioni di posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.».

62.35

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 62

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".

7-ter. Agli oneri recati dal comma 7-bis, pari a 59 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

62.36

EMENDAMENTO

Articolo 62

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

“7-bis. Per i soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, è sospeso il versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da effettuare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.

7-ter. Il versamento sospeso ai sensi del comma 7-bis è effettuato entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni.”

62.34

AS 1766

Ruspandini

ART. 62

All'art. 62, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

“7 bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato le rate dei versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono sospese.

7 ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 7 bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 2 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese ottobre 2020.”

62.38

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 62

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7 -bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole
"stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».

62.39

A.S. 1766

CIRIANI, CALANDRINI

ART. 62

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi per tutta la durata della crisi legata all'emergenza della diffusione del COVID-19 e per i 12 mesi di calendario che seguono.»

62-40

AS 1766
Emendamento

Articolo 62

CONZATTI, NENCINI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono adottate le seguenti ulteriori misure:

- a) sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza;
- b) limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, restando altresì sospese le relative sanzioni;
- c) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni. Al fine di consentire ai Comuni di ricevere una compensazione per la perdita di gettito dovuta alla sospensione del versamento dei tributi locali, è istituito, per l'anno 2020, un Fondo di compensazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione e di erogazione del suddetto Fondo sono definiti in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento».

62.41

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 62

Conzatti

Dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente comma: “7-ter. I crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall’attività di patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi dell’articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

62.42

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 62

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle regioni della Lombardia e del veneto, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e

62.0.1

÷

1/2

in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

62.0.1

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 62

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni individuati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e

62.0.2

÷

1/2

in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

62.0.2

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 62

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBİ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e

62.0.3

222

÷

1/2

in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

62.0.3

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 62

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 situate nella Provincia di Lodi)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nel territorio della Provincia di Lodi, colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e

62.0.4

÷

1/2

in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

62.0.4

2/2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAL, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 62

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 62-bis)

(Sospensione dei pagamenti delle utenze alle imprese turistico- ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, bed and breakfast e affittacamere)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, bed and breakfast e affittacamere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

62.0.5

AS 1766
EMENDAMENTO
ARTICOLO 62

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNALI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, TWOB, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.».

62.0.6

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.62

NUGNES, Fattori

⁶²
Dopo l'articolo ~~103~~, inserire il seguente:

“ ART. 62 – bis
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere su tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di allargare la sospensione dei pagamenti delle utenze fino al 30 giugno 2020 su tutto il territorio nazionale.

62.0.7

Emendamento

Art. 62

LONARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 62-bis (Sospensione dei termini di pagamento delle Utenze e dei versamenti camerali)

1. 1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere.
2. Il versamento delle somme oggetto di sospensione è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

62.0.8

÷

1/2

4. Sono sospesi fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

62.0.8

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 62

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 62- bis)

(Sospensione Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA)

1. L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sospesa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

62.0.9

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

Articolo 62

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

Articolo 62-bis

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis;
2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche normative:
 - a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;
 - b) all'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

62.0.10

EMENDAMENTO

LONARDO

ART.62

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.62-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuta, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria come disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160

62.0.11

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.62

Dopo l'art.62, inserire il seguente:

"Articolo 62-bis.

(Credito d'imposta per calo di fatturato)

1. A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID 19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali. Il credito d'imposta può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie."

62.0.12

EMENDAMENTO

ART.62

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

(Incremento del limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta)

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro.»

Conseguentemente, ridurre di 300.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

62.0.13

AS 1766
Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTEGLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PLANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 62

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."

62.0.14

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 62

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."

62.0.15

AS 1776

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 62

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 62-bis

(Riduzione degli acconti 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

1. Per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate, ciascuna nella misura del 30 per cento.»

62.0.16

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 62

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 62-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, sono sospesi sino alla data del 31.12.2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

62.0.17

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 62

Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Articolo 62-bis

(Esenzione fiscale straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)

1. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al dpcm 11 marzo 2020 e successive modificazioni.
3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, entro il 15 maggio 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 7 del presente articolo.
4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
5. Agli oneri derivanti dalle minori entrate di cui commi da 1 a 3, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

62.0.18

AS 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 62

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo 62 inserire il seguente

Articolo 62-bis

(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022 .

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. Ai maggiori oneri si provvede mediante le disposizioni di cui all'articolo 126, comma 4.

Motivazione

La norma dispone una riduzione temporanea (per tre anni, con incidenza destinata gradualmente a ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività ricettive, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito. Nel caso in cui l'immobile sia conferito in locazione, la riduzione d'imposta spetta a condizione che venga trasferita sul gestore dell'attività.

62.0.19

1/2

Il costo della misura è stimato in circa 830 milioni di euro per l'anno 2020, circa 580 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 330 milioni di euro per l'anno 2022.

62.0.19

2/2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche e di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, di cui al capitolo 7 dell'allegato al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 11 maggio 2017, n. 86, recante "Impianti aerei e terrestri. disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui agli articoli 3 dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), di cui all'allegato tecnico A punto 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 203 del 1° dicembre 2015, n. 203 (Norme tecniche regolamentari in materia di revisione periodica, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), e di cui al decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, recante "Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune", che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.
2. Le scadenze di cui al decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8 maggio 2016, n. 144, recante "Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo c.d. "Ercole", che cadono tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2026, sono prorogate di un anno, previa redazione, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico, se previsto, di una relazione attestante il permanere delle condizioni di sicurezza per l'esercizio degli impianti, sentite le ditte costruttrici, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.
3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell'allegato al decreto del d.d. 86/2017, 5, comma 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 9 marzo 2015, recante "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone" e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975 (Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico), da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l'Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all'ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell'esercizio o dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.
4. Le scadenze dei patentini di cui al decreto 18 febbraio 2011, recante "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili" e al decreto n. 288 del 17 settembre 2014, n. 288, recante "Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico" sono prorogate fino a sei mesi dopo la revoca dell'emergenza sanitaria.
5. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del d.P.R. 753 del 11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto" sono prorogate di un anno."

62.0.20

AC 1766

CALANDRINI

ART.62

Art. 62-bis

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico)

Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza o delle previste operazioni in termini di approvvigionamento dei materiali, disponibilità dei tecnici specialistici e delle maestranze, le scadenze di cui all'art. 3 dell'Allegato 1 del D.M. 23/85, all'art. 2 dell'Allegato 2 del D.M. 203/15, al D.D. 17/4/12 sono prorogate di 1 anno a seguito della redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

le scadenze di cui al D.D. 144/16 relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici (Prospetto 2), alle sostituzioni delle teste fuse (art. 5.2.1 - Prospetto 5) e allo scorrimento delle funi portanti, eccetto le funi tipo "Ercole", (art. 1.5) sono prorogate di 1 anno a seguito della redazione, da parte del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), di una relazione sul permanere delle condizioni di sicurezza all'esercizio da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza;

gli adempimenti di cui all'art. 7.2 del D.D. 11 maggio 2017, sono prorogati di 1 anno; l'Autorità di sorveglianza può partecipare all'ispezione annuale del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) sulla base di un calendario che il Direttore o Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) comunica all'Autorità di sorveglianza almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa;

le scadenze delle abilitazioni e delle patenti di cui al D.D. 18 febbraio 2011 e al D.D. n. 288 del 17 settembre 2014 sono prorogate fino a 180 giorni dopo la revoca dell'emergenza sanitaria;

le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'art. 3 del D.P.R. 753/80 è prorogata di 1 anno.

62.0.21

S 1766

Emendamento

Articolo 62

DE BONIS

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente

"Art. 62-bis

(Sospensione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni)

1. Per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui ai commi 910, 911, 912, 913 e 914 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernenti il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni, non trovano applicazione ai rapporti del lavoro in agricoltura fino al 31 dicembre 2020.

62.0.27

EMENDAMENTO

ART. 62

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

“Articolo 62-bis (Causa di forza maggiore)

1. *Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.”.*

62.0.23

EMENDAMENTO

ART.62

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESÀRO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis

1. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato il Piano nazionale per la semplificazione normativa denominato "Burograzia zero", finalizzato allo snellimento di tutte le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni.>>

62.0.24

AS 1766
Emendamento
Art. 62

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 62-bis

(Riduzione della bolletta elettrica mediante interventi in tema di versamento oneri di sistema – componente ASOS)

1.A sostegno dei clienti finali del settore elettrico nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non sono dovuti oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92 (componente Asos) da parte di tutti gli utenti finali, domestici e non domestici, per i consumi di energia elettrica nel periodo dal 1.4.2020 al 30.6.2020. Per il medesimo periodo di consumo, pertanto, il distributore non procederà all'addebito ai venditori di energia elettrica la quota di oneri di sistema relativa alla componente Asos e non sarà dovuto il versamento del gettito della componente Asos da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione a CSEA o al GSE.

2.L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria delibera adottata entro il 30.4.2020, definisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

3.Ai sensi dell'art. 43.5 del TIT, per il periodo dall'1.04.2020 al 30.6.2020, la CSEA continuerà a versare al Gestore dei servizi energetici (GSE) gli importi previsti, ponendo tali oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, utilizzando eventuali giacenze del Conto, oppure, nel caso di insufficienza di fondi, utilizzando i fondi del Conto emergenza COVID-19 istituito con la delibera ARERA n. 60/2020 proprio al fine di garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali del settore elettrico, gas e idrico, fino a concorrenza dell'importo di 1 miliardo di euro.

4.Gli importi relativi alla componente Asos non riscossi nel periodo temporale ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma, saranno recuperati nel corso di ventiquattro mesi a partire dal 1 gennaio 2021, con le modalità e periodicità da stabilirsi da parte dell'ARERA con delibera da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.

5.Il GSE, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, è autorizzato, qualora necessario a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, a

62.0.25
248

1/2

1/2

posticipare per un periodo temporale non superiore a 90 giorni il versamento, ai beneficiari ultimi, degli incentivi coperti della componente Asos.

62.0.25

2/2

S 1766

Emendamento

Articolo 62

DE BONIS

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

*"Art. 62-bis
(Proroga passaggio a UNIEMENS)*

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2021».

62-0.26

EMENDAMENTO

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Art. 63

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Art. 63

(Premio ai lavoratori dipendenti)

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, spetta un premio, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che non concorre alla formazione del reddito, pari al doppio della retribuzione mensile da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto periodo.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro per il 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.000 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dei commi 4 e 5.
4. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 4.000 milioni di euro per il 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".>>

63.1

MARTELLI

All'art. 63,

al comma 1,

sostituite le parole *“pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro”* con le parole *“pari a 50 euro al giorno da assentire a valere sul numero di giorni di lavoro”*

63.2

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 63

All'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni

a) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Per l'esercizio 2020, tutte le somme o i valori erogati o da erogare a titolo di premio di risultato, in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato da parte dei datori di lavoro di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 182 e successivi, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, non sono soggette a contribuzione previdenziale e assicurativa né alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. All'onere derivante dal presente comma, fissato in 1.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta "quota 100") è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, limitatamente ai commi da 1 a 3, ai sensi dell'articolo 126".

63.3

BONINO

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 63

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 63-bis.

(Modifiche al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo unico delle imposte sui redditi)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

«Articolo 15-bis:

(Detrazione delle spese sostenute per servizi ricettivi e ricreativi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona e nel limite di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistiche, ubicate nel territorio dello Stato, che esercitano attività ricettive, termali e balneari e dai parchi a tema e acquatici. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 63, per l'intero periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 è riconosciuto ogni dieci giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro un giorno di ferie aggiuntivo, fino al raggiungimento di un bonus ferie massimo di complessivi 20 giorni, da utilizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2020.»”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

63.0.1

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 63

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 63-bis

(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

63.0.2

MARTELLI

dopo l'art. 63 inserire il seguente

Art. 63 bis "**Helicopter money**"

1. A supporto di tutte le famiglie e coppie di fatto e comunque a ogni nucleo familiare, a prescindere dalla composizione e senza limite di numero dei medesimi componenti, è riconosciuto il benefit economico di sostegno pari alla somma di 10.000,00 una tantum per ogni nucleo familiare. Tale benefit riguarda indistintamente tutti i nuclei familiari anzidetti che abbiano dichiarato un reddito lordo annuo complessivo non superiore a euro 200.000, in uno dei tre anni precedenti all'anno in corso"

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 126, comma 1.

63.0.3

A.S. 1766

A.S. 1766
EMENDAMENTO
Art. 63

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 63-bis

*(Proroga dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 316 del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14)*

5. L'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 316, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021".

63.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 64

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 64.

(Sanificazione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è corrisposto un contributo diretto da parte dello Stato per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, pari alle spese a tal fine sostenute e documentate.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, e per una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

64.1

AS 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 64

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1 dopo le parole "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione" inserire le seguenti "e agli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs 117/2017".

Conseguentemente all'articolo 65, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole "e agli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs 117/2017".

Conseguentemente all'articolo 95, comma 1, dopo le parole "le società sportive, professionistiche e dilettantistiche".

64.2

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 64

1. Al comma 1 le parole "50 per cento" sono sostituite con le seguenti "100 per cento"

64.3

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 64

RICHETTI

All'articolo 64,

al comma 1 sostituire le parole "fino ad un massimo di 20.000 euro" con le parole "fino ad un massimo di 200.000 euro" e le parole "nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020" con le parole "nel limite complessivo massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020".

al comma 3 sostituire le parole "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020" con "pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020".

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata a rafforzare l'incentivo alla sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura di ulteriore contenimento del contagio del virus COVID-19 aumentando il massimale per beneficiario del credito d'imposta per le spese di sanificazione dei luoghi di lavoro.

64.4

EMENDAMENTO

Art. 64

MOLES, PAGANO, BERUTTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole “20.000 euro” con le parole: “35.000 euro”;
- b) sostituire le parole “50 milioni” con le parole: “75 milioni”.

Conseguentemente

all'articolo 126 dopo il comma 3 aggiungere il seguente: “3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2020.”. (Fondo lotteria degli scontrini)

64.5

AS 1766
Emendamento
Art.64

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Allo scopo di incentivare ogni forma di espletamento di attività lavorativa a distanza o in remoto, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, è parimenti riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, il credito di imposta a favore dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, entro i limiti e nel rispetto delle misure riportati nel medesimo comma 1, con riferimento a tutte quelle spese sostenute per l’acquisto di beni, hardware e software, strumentali a modalità lavorative a distanza o in remoto.”

Conseguentemente, la rubrica è così sostituita: “Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per le spese di acquisto di beni strumentali alle attuali esigenze di gestione lavorative a distanza o in remoto”.

64.6

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 64

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 64-bis

(Incentivi per la conversione della produzione di dispositivi di protezione individuale)

1. Alle imprese che convertono, anche parzialmente, la loro attività produttiva per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per la conversione dell'attività produttiva fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

64.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 64

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto e l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del Covid-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.»

64.0.2

A.S. 1766

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 65

All'articolo 65, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti esercenti attività d'impresa non sono tenuti al pagamento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 non dichiarano come reddito il canone non riscosso in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.”

BONINO

65.1

Emendamento

Articolo 65

MINUTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. Tale misura è applicata anche ai fitti di azienda o di rami di azienda. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale c/1. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui canoni di locazione."

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

(Sospensione pagamento ratei a titolo di canoni di locazione per botteghe e negozi e credito di imposta)

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4 del presente decreto legge è ridotto di 500 milioni di euro.

65.2

EMENDAMENTO

Art. 65

FLORIDIA, ACCOTO, FENU, DESSÌ, EVANGELISTA, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7 e D/8, anche nel caso di mancato avvio dell'attività a causa dell'avvenuta emergenza COVID-19. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di immobili rientranti nella categoria catastale A/10.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» inserire le seguenti: «, salvo che i soggetti che svolgono tali attività non dimostrino che negli immobili di cui al comma 1 non sia stato possibile attivare l'esercizio dell'attività di impresa a causa dell'emergenza Covid-19,».

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) ai sensi dell'articolo 126.».

65.3

AS 1766
Emendamento

Articolo 65

CONZATTI, NENCINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, nonché alle associazioni e società di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e le società di cui all'art. 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione effettivamente versato, relativo al mese di marzo 2020»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Credito di imposta per canoni di locazione).

65.4

A.S.1766

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

Art. 65

Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1 Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10,C/1, C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda".

65.5

A.S. 1766

PETRENGA

ART. 65

Al comma 1, dopo le parole: «attività d'impresa», inserire le seguenti: «e ai liberi professionisti aventi partita iva ed iscritti nei rispettivi ordini professionali» e, dopo la parola: «relativo», sostituire le parole: «al mese di marzo 2020» con le seguenti «al periodo di sospensione pubblica dell'attività professionale» e dopo le parole «categoria catastale C/1» inserire le seguenti « per i soggetti esercenti attività di impresa e nella categoria catastale A per i liberi professionisti».

65.6

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 65

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: " nella misura del 60 per cento" con le seguenti: " nella misura del 70 per cento";*
- b) *dopo le parole "relativo al mese di marzo 2020," aggiungere le seguenti:" ed effettivamente pagato al locatore nei termini contrattualmente previsti"*
- c) *sostituire le parole: "nella categoria catastale C/1" con le seguenti parole: "nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e D".*

2. *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Resta salva la facoltà delle parti di concordare una riduzione temporanea dell'importo del canone di locazione fino al 30 per cento. Tale accordo è esente dall'obbligo di registrazione."

3. *Sostituire il comma 3 con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 814,90 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:*

- a) *quanto a 356,3 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;*
- b) *quanto a 458,6 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

65.7

A.S. 1766

CALANDRINI, CIRIANI

ART. 65

Al comma 1, dopo le parole: «dell'ammontare del canone di locazione», inserire le seguenti: «corrisposto, ivi incluso il canone relativo ai contratti di affitto di aziende,» e, aggiungere in fine le seguenti parole: «e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi nonché alla somministrazione di alimenti e bevande».

65.8

AS 1766
Emendamento
Art. 65

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, dopo le parole “nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020” inserire le parole: “ed effettivamente pagato al locatore nei termini contrattualmente previsti”.

65.9

Emendamento

Articolo 65

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole “relativo al mese di marzo 2020” aggiungere le seguenti

“previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento”

65. 10

EMENDAMENTO

Art. 65

FAZZONE

Al comma 1, dopo le parole " relativo al mese di marzo 2020, " sopprimere le parole " di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 "

65.11

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

ARTICOLO 65

All'articolo 65, comma 1, sostituire le parole "di immobili rientranti nella categoria catastale C/1", con le seguenti: "di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/10 D/2 e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande."

e, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa nonché ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020"

1-ter. Viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda.

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "500 milioni"

65.12

Emendamento

Art. 65

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Al comma 1, sostituire le parole: "C/1", con le seguenti: "del gruppo "C" e "D".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

65.13

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 65

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

PARAGONE

All'articolo 65, apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «nella categoria catastale C/1» aggiungere, in fine, le seguenti: «, C/2 e C/3»;

b) al comma 2, dopo le parole: «11 marzo 2020» aggiungere le seguenti: «, a meno che non dimostrino di aver chiuso comunque l'attività a causa dell'emergenza Covid-19,»

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri».

Illustrazione

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19, la proposta emendativa in esame intende estendere a favore dei soggetti che esercitano la professione di artigiano, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 in ordine a quegli immobili rientranti nella categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri).

Parimenti, la spettanza di una agevolazione di questo tipo dovrebbe essere estesa ove l'esercizio dell'attività d'impresa comporti l'impiego di locali per il deposito di merci, di locali di sgombero ovvero di sottotetti.

Tutto ciò considerato, la proposta emendativa punta a condividere un piccolo ma significativo beneficio fiscale, onde conferire un po' di ossigeno alle tante attività chiamate ad onorare i propri impegni negoziali.

65.14

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 65

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche

- a) al comma 1 dopo le parole «categoria catastale C/1» aggiungere le seguenti «e C/3»;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis) Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.»

Illustrazione

L'emendamento ha la finalità di estendere anche ai conduttori degli immobili con categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri) il ristoro parziale del canone di locazione pattuito per l'immobile strumentale, già riconosciuto ai conduttori degli immobili C/1 (botteghe e negozi) per il mese di marzo 2020. Molti esercenti attività di impresa, che hanno dovuto sospendere l'attività in ottemperanza alle disposizioni sull'emergenza sanitaria COVID-19, infatti, svolgono l'attività in immobili di categoria catastale C/3.

Inoltre, viene sancita la non tassabilità del credito d'imposta in oggetto al fine di evitare che lo stesso concorra alla tassazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

65.15

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 65

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: “categoria catastale C/1”, aggiungere le seguenti: «e C/3»;
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: **«2-bis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.»**

65.16

Emendamento
ARTICOLO 65
CANGINI

Al comma 1, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:

Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di leasing, relativo al mese di marzo 2020.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole " e negozi" aggiungere le seguenti: e luoghi di spettacolo"

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire la cifra "2.000" con la seguente: " 1.700"

65.17

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 65

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di leasing, relativo al mese di marzo 2020".

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e luoghi di spettacolo».

65.18

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 65

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

65.19

Emendamento

Articolo 65

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “ad uso abitativo” sono soppresse.

Al comma 2, dell'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole “Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020” sono soppresse».

65.20

Emendamento

Articolo 65

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente”.

65.21

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.65

NUGNES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1 bis. Il credito di imposta di cui al comma precedente si applica anche ai liberi professionisti, con o senza dipendenti, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, in riferimento al canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, degli immobili il cui contratto di locazione è registrato ad uso studio professionale.

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di inserire i liberi professionisti, con o senza dipendenti, tra i beneficiari di quanto previsto all'art.65 (credito d'imposta per botteghe e negozi), cancellando il requisito inerente la categoria catastale dell'immobile e facendo valere, nel nostro caso, solo il contratto di affitto registrato ad uso studio professionale.

65.22

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Articolo 65

All'articolo 65, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. I conduttori di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso abitativo che versano nelle seguenti situazioni: a) lavoratori autonomi, imprenditori e liberi professionisti di attività non incluse nell'elenco delle attività essenziali; b) studenti e lavoratori fuori sede che sono ritornati nel Comune di residenza; c) dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid 19, possono optare per una delle seguenti richieste:

1) ricontrattazione del canone con il proprietario per il periodo di "emergenza Covid 19";

2) richiesta al Comune di versamento di parte non inferiore al cinquanta per cento del canone al proprietario dell'immobile.

2-ter. Nel caso previsto dal numero 1) del comma precedente il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione del canone con una diminuzione superiore al 50% del canone è esentato dal pagamento dell'imposta sul canone di locazione.

2-quater. Nel caso previsto dal numero 2) del comma 2-bis, il conduttore presenta una domanda di contributo al Comune ove è situato l'alloggio, autocertificando la condizione ivi prevista ed allegando esclusivamente copia del contratto registrato. La domanda è altresì inviata al locatore.

Il contributo è pari al 50% del canone dovuto. Il contributo è erogato direttamente al locatore, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma successivo. Il locatore, ricevuta la domanda potrà:

a) aderire alla ricontrattazione del canone di cui all'articolo precedente; b) inviare al Comune le coordinate bancarie ove eseguire il versamento; c) optare per la detrazione di imposta per un ammontare pari al contributo richiesto. Il Comune, nel caso previsto dal numero 2) di cui al comma 2-bis provvederà a versare il contributo entro 60 giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità fiscale del contratto. L'invio della domanda al proprietario esonera il conduttore dal pagamento della quota richiesta quale contributo.

2-quinquies. Nel caso previsto dal numero 2) del comma 2-bis, ove il conduttore abbia già versato l'intero canone di locazione potrà richiedere l'erogazione diretta, inviando, oltre ai documenti indicati al comma 2-quater, copia del pagamento del canone e le coordinate bancarie ove eseguire il pagamento.

2-sexies. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il " Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19" con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 che fornisce ai Comuni provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione da sottoscrivere con l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani per l'erogazione dei contributi di cui al

65.23

64

288

—/—

1/2

comma 2-bis, numero 2), del presente articolo e per compensare il mancato gettito fiscale derivante dalla disposizione di cui al comma 2-ter. Il Fondo è incrementato con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.700 milioni"

65.23

2/2

A.S. 1766

CIRIANI, CALANDRINI

ART. 65

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, per i canoni di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Al relativo onere, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».

Conseguentemente nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)».

65-24

A.S.1766

Emendamento

Art. 65

MANCA, STEFANO, FERRARI, D'ALFONSO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo."

65.25

AS 1766
EMENDAMENTO
Art. 65.

NUGNES

Aggiungere dopo il comma 2 il comma:

2 bis. Il credito d'imposta per quanto riguarda il canone di locazione così come riconosciuto al comma 1 dell'articolo 65, viene ammesso anche per le attività lavorative dirette dai liberi professionisti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

65.26

EMENDAMENTO

Art.65

MALLEGNI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art.65-bis (Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1 del DL 2 marzo 2020 n. 9 e dell'art. 61, comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18 che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo ex art 2359 cc.

3. 4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

65.0.1

/ (1/2)

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

65.0.1

2/2

EMENDAMENTO

ARTICOLO 65

CAI PULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente

Articolo 65-bis

(credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1 del DL 2 marzo 2020 n. 9 e dell'art. 61, comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 18 che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza limiti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato a partire dal 16 del mese successivo ed anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo e può essere ceduto all'interno dello stesso gruppo ex art 2359 cc.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126, c. 4 del presente decreto.”

Motivazione

A causa dello stato di emergenza connesso all'epidemia coronavirus si sono determinate significative riduzioni dei flussi turistici, che hanno causato rilevanti riduzioni di fatturato. Le caratteristiche strutturali del mercato turistico non consentiranno di recuperare tali perdite. Inoltre, anche quando sarà cessata la situazione di emergenza, i tempi di rientro alla normalità non saranno immediati, in specie per la clientela internazionale, che costituisce la metà del nostro mercato.

Si rende pertanto indispensabile un intervento urgente a supporto delle imprese, per evitare la decimazione di un settore che produce più del dieci per cento del PIL e dà lavoro ad oltre 1,5 milioni di lavoratori dipendenti. La norma è volta a realizzare un primo livello di tutela, in forma di credito d'imposta, per un importo proporzionale al danno subito.

Si evidenzia che la riduzione di attività è misurabile con assoluta precisione, anche ricorrendo ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici.

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 65

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 65-bis

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese che operano nel settore turistico e termale)

2. Alle imprese turistiche e termali e alle professioni turistiche che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

65.0.3

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 65

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 65-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico ricettive)

1. Alle imprese turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126 .>>

65.0.4

Emendamento

Art. 65

LONARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 65.bis (Credito di imposta per riduzione canoni di locazione)

1. Ai proprietari di immobili a destinazione commerciale, che siano persone fisiche, enti di diritto privato e pubblico o società di persone o di capitali, nei quali alla data del 8 Marzo 2020 sono ubicate attività rientranti nell'allegato di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 Marzo 2020 è concesso un credito di imposta per l'anno 2020 pari al 30 per cento della eventuale riduzione del canone locativo concessa al conduttore per l'anno 2020 rispetto alla originarie condizioni contrattuali, fino ad un limite di riduzione del canone pari al 40 per cento del canone previsto per l'anno 2020.
2. Per i contratti soggetti al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per gli immobili di proprietà di soggetti Ires, salvo che non abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2020, il credito di imposta è pari al 12%.
3. La riduzione del canone di cui al comma 1, riguardante l'intero anno 2020, è provata per iscritto e nell'atto registrato sono indicati espressamente l'importo del canone originario, la riduzione concessa, l'indicazione della percentuale di riduzione, il nuovo canone locativo e le modalità di pagamento del canone revisionato.>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.5

Emendamento

Art. 65

LONARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 65.bis (Credito di imposta per riduzione canoni di locazione)

1. Ai proprietari di immobili a destinazione commerciale, che siano persone fisiche, enti di diritto privato e pubblico o società di persone o di capitali, nei quali alla data del 8 Marzo 2020 sono ubicate attività rientranti nell'allegato di cui alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 Marzo 2020 è concesso un credito di imposta per l'anno 2020 pari al 20% della eventuale riduzione del canone locativo concessa al conduttore per l'anno 2020 rispetto alla originarie condizioni contrattuali, fino ad un limite di riduzione del canone pari al 30% del canone previsto per l'anno 2020.
2. Per i contratti soggetti al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e per gli immobili di proprietà di soggetti Ires, salvo che non abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2020, il credito di imposta è pari al 10%.
3. La riduzione del canone contrattuale di cui al comma 1, riguardante l'intero anno 2020, è provata per iscritto e nell'atto registrato sono indicati espressamente l'importo del canone originario, la riduzione concessa, l'indicazione della percentuale di riduzione, il nuovo canone locativo e le modalità di pagamento del canone revisionato.>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 540 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.6

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 65

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 65-bis

(Credito d'imposta per immobili strumentali delle imprese turistico ricettive e dei pubblici esercizi in affitto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e del attività imprenditoriale di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.>>

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 1,2 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

65.0.7

AS 1766
EMENDAMENTO
ART. 65

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 65-bis

(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto e per le attività balneari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dei canoni pertinenziali per le attività balneari o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

65.0.8

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 65

Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:

Articolo 65-bis

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

Articolo 15-bis

(Detrazione per servizi turistico-ricettivi e ristorazione)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 500,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive e attività di ristorazione ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

65.0.9

EMENDAMENTO

Art. 65

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 65-bis (Credito d'imposta per strutture turistico-ricettive ed impianti termali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

65.0.10

A.S. 1766
Emendamento
Art. 65

ROSSOMANDO, MANCA

Art.65-bis

(Fondo per il sostegno al pagamento degli affitti delle strutture turistico ricettive e delle aziende termali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo da ripartire per il riconoscimento di un contributo in favore delle strutture turistico ricettive e delle aziende termali, al fine di consentire il pagamento dei canoni di locazione e dei corrispettivi di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità di assegnazione dei contributi per un importo fino al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei canoni di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e di quella relativa alle aziende termali, nonché dei corrispettivi per l'affitto d'azienda turistico ricettiva o dell'azienda termale relativi all'anno 2020 e comunque nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126

65.0.11

AS 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 65

CIAMPOLILLO

Dopo l'art 65, inserire il seguente:

“Art. 65-bis

(Misure per favorire la ripresa del settore termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal comm 1, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Motivazioni:

L'emendamento è finalizzato a consentire la ripresa dell'attività termale, anch'essa provata in modo durissimo dall'emergenza pandemia da Covid 19. La sopravvivenza dell'intero sistema termale del nostro Paese - 330 stabilimenti, distribuiti in 20 regioni e 170 comuni, che danno lavoro ad oltre 60.000 addetti, tra diretti ed indiretti - è infatti a rischio.

Le terme rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per la sanità pubblica ed una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale (pari a circa il 5%) oltre a costituire, nella stragrande maggioranza dei territori sui quali insistono, l'unica risorsa economica ed occupazionale.

65.0.12

AS 1766
Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNALI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 65

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 65-bis)

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento qualora ai suddetti contratti sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto all'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

65.0.13

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 65.

Sostituirlo con il seguente:

«Articolo 65.

(Sostegno alle imprese e alle professioni in materia di locazioni)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 nella misura del 40 per cento. Per il restante 60 per cento dell'importo ai locatori è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti d'affitto di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10 C/1, C/2, C/3, D/6 e D/8, nonché agli affitti di azienda o di parte d'azienda.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

65.0.14

A.S. 1766

Emendamento

Art. 65

CONZATTI, FARAONE, NENCINI, VONO, SUDANO, GRIMANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

“Art. 65-bis (Credito d'imposta per uffici e studi privati)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C2, C4, D2. A/10.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 418,8 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

65.0.15

AS 1766

Emendamento

Art. 65

GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

“Articolo 65 bis – Detraibilità rette scolastiche.

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n.62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

65.0.16

A.S. 1766

DE POLI

Dopo l'art. 65 inserire il seguente:

65-bis (Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)

1. Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.
2. Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
3. Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1) e 2) è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1) e 2) del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

65.0.17

EMENDAMENTO

Art.65

PEROSINO, MODENA, AIMI, CANGINI, TESTOR, PICETTO FRATRIN,
DAMIANI, MALLEGGNI, GASPARRI, BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'art. 65 inserire il seguente:

«65-bis (Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)

1. Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.

2. Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

3. Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1) e 2) è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1) e 2) del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

65.0.18

Emendamento
ARTICOLO 65
CANGINI, MALAN

Aggiungere il seguente articolo:

<<65-bis

(Allargamento Art Bonus)

Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole “di distribuzione” aggiungere le seguenti: “e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo”

65.0.19

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 65

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

65 bis- *Art Bonus*

1. Al comma 1 dell'art.1 del D. L. 31.5.2014, n. 83 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole "di distribuzione" aggiungere le parole "e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo".

65.0.20

A.S. 1766

Emendamento

Art. 65

MIRABELLI, MARCUCCI, STEFANO, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis

(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche e di imposta di pubblicità)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica nonché nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche sono sospesi i pagamenti per la tassa o il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche nonché per il prelievo dei rifiuti dovuti agli Enti Locali dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2020.
2. Limitatamente all'anno 2020 le Regioni, nei procedimenti relativi al commercio su aree pubbliche, non richiedono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, restando altresì sospese le relative sanzioni.
3. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, per la durata e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, i Comuni adottano specifiche misure amministrative di concerto con le Regioni.
4. Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche e limitatamente al primo periodo di applicazione della presente norma, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, i Comuni assegnano, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, aliquote di concessioni di posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione."
5. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento e di prevenzione connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, sono sospesi i pagamenti relativi all'imposta di pubblicità o dei canoni sostitutivi di cui all'articolo 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I versamenti predetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateazione fino a un massimo di 3 rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo dalla cessazione dello stato di emergenza.

65.0.21

A.S. 1766
DE POLI

ART. 65

“Dopo l’articolo 65 aggiungere il seguente:

“Art. 65 bis -Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell’anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n.62/2000, sono detraibili dall’imposta lorda per un importo non superiore a 5.000,00 euro ad alunno.

1. *Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.”*

65.0.22